

1

CAVE MACERATA SRL



- F. **IL NULLA OSTA PER L'IMMISSIONE NEL FOSSO DELLA VALSORDA TORRENTE RUDIELLE** ai sensi degli artt. 93 e 98 lettera E del R.D. 523/1904; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- G. **LA DEROGA** alle distanze regolamentari dalla strada ad uso pubblico carrozzabile ai sensi del D.P.R. 128/1959 art.104; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- H. **LA DISPOSIZIONE** che ulteriori Nulla Osta/Autorizzazioni riferiti ad eventuali competenze residuali rispetto a quanto esaminato ai sensi della L.R. 71/97, vanno acquisiti prima dell'inizio delle fasi esecutive;
- I. **LA NON NECESSITÀ** di espletamento delle procedure di VIA; (D.D.S. 224 del 1/07/2004);

- **dato atto** che l'originaria impresa esecutrice (ditta **SIELPA srl**), in data 17/12/2004 prot. n. 25.001:
 - ha prodotto elaborati progettuali integrativi, dichiarati dalla stessa adeguati alle prescrizioni dettate con D.D.S. n. 288/XII del 04/08/2004 sopra richiamata;
 - ha prodotto una certificazione che nell'area non sussistono "recettori sensibili" da salvaguardare;
 - ha ottenuto, per i sopraindicati lavori, l'autorizzazione con apposita Det. N. 384 del 23/12/2004 e l'atto convenzionale rep. 3554 del 23/12/2004;
- **dato atto** che detti ultimi elaborati sono stati trasmessi per le opportune verifiche alla Provincia, alla Regione ed al Corpo Forestale (partecipanti alla Conferenza dei Servizi);
- **preso atto** che alla ditta **SIELPA srl** è **subentrata la ditta CAVE MACERATA srl che con nota assunta al Prot. n.7446 del 09/03/'21 ha chiesto il rinnovo e voltura delle Autorizzazione e Convenzione per l'attività estrattiva in parola, sita in loc. La Mucchia;**
- **considerato** che la subentrata ditta **CAVE MACERATA srl**, con sede a 62011 Cingoli (MC), Strada Provinciale 114 Km. 6+300, C.F. e P.I.V.A. 01806210702,
 - è in possesso di tutti i requisiti affinché possa procedersi al rilascio di un nuovo atto autorizzativo ed alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione rilasciata ai sensi della L.R. 71/97 e successive integrazioni e modificazioni;
- **dato atto** che delle originarie volumetrie progettuali, ammontanti a metri cubi **1.875.890** (materiale utile), **restano ancora da estrarre metri cubi 513.290** (materiale utile);
- **considerato** che ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 71/97 **la tariffa per materiali di cava (ad oggi) è pari a EURO/mc 1,20 (per i CALCARI STRATIFICATI) ed a EURO/mc 1,40 (per i CALCARI MASSICCI) e che il contributo, DA RIVALUTARE IN CASO DI FUTURA MODIFICA DELLA L.R. 71/97, verrà versato, annualmente, con le modalità previste dallo stesso art. 17 della L.R. n. 71/97 (entro il 30 Settembre dell'anno successivo a quello di estrazione);**
- **ritenuto**, sulla base di quanto premesso, **che alla citata ditta CAVE MACERATA srl possa essere rilasciata, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1 dicembre 1997 n. 71, la voltura / proroga della autorizzazione alla coltivazione della cava sopra individuata e che tale atto sia prodromo alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione rilasciata ai sensi dell'art. 17 della stessa L.R. 71/97;**
- **considerato che la Giunta Comunale, con atto n. 89 del 22/05/'21, ha espresso parere favorevole alla proroga/voltura dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva a favore della CAVE MACERATA srl, in modo che venga proseguita e conclusa l'attività estrattiva in loc. La Mucchia, per ulteriori cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla convenzione originaria, per i lavori di coltivazione di cava e compensazione ambientale (rimboschimenti compensativi); viene altresì concesso un ulteriore periodo di anni due (successivo a sopracitati cinque) per l'effettuazione di tutte le necessarie verifiche di accertamento della corretta esecuzione delle previste opere, l'indizione del sopralluogo per il collaudo finale, necessario per la dichiarazione di decadenza della convenzione e lo svincolo della relativa polizza fidejussoria;**
- **dato atto** che con detto atto di G.C. n. 89 del 22/05/2021 si dispone altresì che in caso di cessione della titolarità della ditta, voltura, o altro trasferimento reale, verrà rilasciata nuova autorizzazione e l'atto aggiuntivo alla convenzione dovrà essere oggetto di novazione, con sostituzione della garanzia con nuova, apposita, polizza fideiussoria, di pari importo, a carico e nome del soggetto subentrante;
- **Viste le Determinazioni Dirigenziali n° 55/2018 e n° 857/2021** (bozze di Autorizzazione e Convenzione);
- **Visti** gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le sue successive integrazioni e modificazioni;

AUTORIZZA :

La ditta CAVE MACERATA srl, con sede a 62011 Cingoli (MC), Strada Provinciale 114 Km. 6+300, C.F. e P.I.V.A. 01806210702, **al prosieguo della coltivazione della cava** di ai sensi del combinato disposto della L.R.71/97, del P.R.A.E. Marche e del P.P.A.E. della Provincia di Macerata sulle aree rustiche distinte al C.T. del





Comune di San Severino Marche con le particelle nn. 2, 9, 13, 14, 15, 28, 35, 36 (tutte in parte) del Foglio 22, per complessivi Ha 10,8498, di cui la ditta ha dichiarato di detenere la disponibilità. Le zone oggetto di intervento e sopra dettagliate sono individuate con perimetrazione in (rosso) nella planimetria catastale in scala 1:2000 che si allega in copia, alle seguenti condizioni generali e particolari:

1. prima della ripresa delle opere di escavazione la ditta depositerà la "Denuncia di effettiva ripresa delle opere di scavo e ripristino sottoscritta dal Direttore di Cantiere, del Responsabile della Sicurezza (se distinto) e dal Legale Rappresentante della ditta stessa (con le relative generalità). Ai suddetti, i rappresentanti del Comune e delle altre autorità deputate al controllo, potranno fare riferimento per ogni informazione od addebito;


2 - la presente Autorizzazione è atto prodromo al sopra citato atto aggiuntivo alla Convenzione e non ha efficacia autonoma, pertanto deve essere materialmente allegata alla sopra citata convenzione ed al relativo atto aggiuntivo;

3 - la presente autorizzazione, nonché l'atto aggiuntivo alla convenzione, così come disposto con atto di G.C. n. 89 del 22/05/2021, in caso di cessione della titolarità della ditta, o voltura, dovranno essere oggetto di novazione, con sostituzione della garanzia con nuova, apposita, polizza fideiussoria, di pari importo, a carico e nome del soggetto subentrante;

4 - La presente Autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi e le sue condizioni/ prescrizioni generali e particolari verranno integralmente riportate nell'atto convenzionale di cui ai precedenti punti.

5 - **La presente Autorizzazione** è rilasciata a condizione che la ditta **CAVE MACERATA srl**, sopra generalizzata, coltivi la cava nel rispetto dei limiti fissati dal piano progettuale approvato nella conferenza dei servizi del 5/07/2004 e dall'Amministrazione Provinciale di Macerata con D.D.S. n.291/XII del 04/08/2004 e successivi elaborati integrativi, seguendo i criteri riportati nella relazione tecnica di progetto, nel rispetto delle prescrizioni dettate nei citati atti della Provincia e con le seguenti ulteriori particolari prescrizioni:

- a) sempre prima della ripresa dei lavori la ditta depositerà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o documentazione equivalente;
- b) sempre prima della ripresa dei lavori il Direttore di Cantiere od il Responsabile della Sicurezza depositerà il Piano della Sicurezza ex DPR. 128/59, D.Lgs. 624/96 e D.Lgs. 626/94, che dovrà essere lasciato in cantiere a disposizione delle autorità di controllo; le relative disposizioni verranno impartite, direttamente dai responsabili sopra citati, a tutti coloro che per qualsiasi motivo frequentano il cantiere;
- c) sempre prima della ripresa delle opere di scavo la Ditta depositerà un nuovo "cronoprogramma delle opere di escavazione, recupero e ricomposizione, in coerenza con quello posto a corredo del progetto assentito, adeguato ai tempi dettati dalla presente convenzione;
- d) salvo diverse disposizioni dettate dal Ministero dell'Ambiente e/o dalle Autorità cui compete la vigilanza ai sensi dell'art. 19 della L.R. 71/97, **la ditta CAVE MACERATA srl dovrà provvedere, alla scadenza (rinnovata fino al 20/02/2025), al rinnovo della autorizzazione paesaggistica** ed a tal riguardo la ditta inoltrerà al Comune apposita richiesta, corredata della necessaria documentazione e da una relazione sullo stato dell'arte; gli elaborati così come sopra indicati verranno trasmessi dalla Provincia al Ministero dell'Ambiente per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica. La Provincia provvederà altresì a comunicare al Comune l'esito di tale procedura con gli eventuali adempimenti ad essa conseguenti;
- e) **l'ultimazione dei lavori dovrà essere tempestivamente denunciata alla Amministrazione Comunale e dovrà avvenire nel periodo di validità del presente atto e cioè entro il 15/10/2026;**
- f) a coronamento del fronte superiore di scavo, dovrà essere mantenuto in efficienza il fosso di guardia atto a convogliare al di fuori dei fronti e del campo di cava lo smaltimento delle acque di precipitazione meteorica. La ditta concessionaria dovrà provvedere a realizzare tutte le ulteriori opere che si renderanno necessarie per il drenaggio delle acque di cava durante ed al termine della coltivazione. In particolare le acque dovranno essere convogliate in appositi fossati di scolo predisposti e quindi canalizzate fuori dall'area di cava senza arrecare danno alcuno ai confinanti, ai proprietari interessati o alla pubblica incolumità. Restano a totale carico della ditta concessionaria tutti gli oneri derivanti dalle opere di canalizzazione da eseguire fuori dall'area di cava.
- g) la superficie delle zone soggette al recupero ed alla ricomposizione dovranno essere rinaturalizzate e/o recuperate come previsto nel progetto;
- h) il presente provvedimento autorizzativo così come il connesso atto aggiuntivo all'atto di convenzione avranno validità per un periodo pari al tempo previsto per il completamento delle opere di coltivazione e sistemazione ambientale dell'area e delle connesse opere di compensazione per la diminuzione delle aree boscate. Tale termine viene fissato in 5 anni per la coltivazione di cava e compensazione ambientale (rimboschimenti compensativi), nonché il recupero e la ricomposizione ambientale decorrenti dalla data di



inizio dei lavori; viene altresì concesso un ulteriore periodo di anni due (successivo a sopracitati cinque) per l'effettuazione di tutte le necessarie verifiche di accertamento della corretta esecuzione delle previste opere, l'indizione del sopralluogo per il collaudo finale, necessario per la dichiarazione di decadenza della convenzione e lo svincolo della relativa polizza fidejussoria;

- i) durante i cinque anni successivi alla ultimazione delle opere di piantumazione (per la ricomposizione della cava e per la compensazione ambientale per la riduzione delle aree boscate) la ditta dovrà eseguire le previste, necessarie, opere di manutenzione delle essenze impiantate per garantirne il corretto attecchimento;
- j) nell'area soggetta a lavoro di scavo è fatto divieto assoluto di eseguire scarichi o abbandono di rifiuti di qualsiasi natura salvo i ritombamenti come da progetto assentito, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti; il materiale utilizzato per il ritombamento dovrà comunque essere idoneo sotto il profilo igienico-sanitario, chimicamente inerte, accompagnato da certificato, per campioni di lotti, di analisi chimico-fisiche, vistate dalla competente ARPAM di Macerata.
- k) il Comune potrà effettuare controlli riguardo alla qualità del terreno agrario prima della coltivazione della cava e successivamente alle operazioni di ripristino. Tutte le operazioni di rimozione e riallocazione del terreno dovranno avvenire nel rispetto della normativa tecnica agraria vigente.
- l) durante tutte le varie fasi di escavazione, di carico e trasporto, nonché durante le operazioni di accesso e controllo, si dovranno mantenere le condizioni di sicurezza come prescritto dalla vigente normativa in materia di polizia mineraria (D.P.R. 125/59) e dal Piano di Sicurezza, ed in particolare per quanto riguarda le modalità di abbattimento del materiale.
- m) prima del riavvio dei lavori dovrà essere effettuata, previa comunicazione depositata al Comune con congruo anticipo, la verifica del mantenimento dei capisaldi inamovibili posti a delimitazione dell'area da coltivare, in conformità al piano di coltivazione approvato, nel rispetto delle NTA del PPAE, come riportati su specifica relazione e relativi allegati grafici, da depositare presso l'Ufficio Ambiente del Comune, ai fini della loro corretta individuazione.
- n) sono a carico Ditta " **CAVE MACERATA srl** ", tutti gli oneri direttamente ed indirettamente connessi con l'attività estrattiva; la Ditta stessa, dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese, sotto il controllo del Comune di San Severino Marche, a quanto segue:
- ✓ verifica / ricollocazione dei capisaldi di controllo e relativo rilievo strumentale iniziale;
 - ✓ compilazione dei piani annuali di coltivazione di cui all'art. 23 della L.R. 71/97, nonché predisposizione e trasmissione delle verifiche sullo stato di coltivazione;
 - ✓ eventuali opere di allargamento e di costruzione di strade e relativi accessi, a servizio dell'attività, qualora queste, per le loro dimensioni o tracciato, dovessero risultare pericolosi alla circolazione dei mezzi pesanti, previa autorizzazione del Comune di S. Severino Marche.
- o) nel caso di inadempienza agli obblighi ed agli oneri di cui alla autorizzazione ed alla convenzione e fatte salve eventuali situazioni specificamente documentate, il Comune di San Severino Marche provvederà all'incameramento delle polizze e ad intraprendere eventuali azioni legali se necessarie con ovvio addebito alla ditta le spese sostenute;
- p) prima della ripresa dei lavori, si dovrà verificare che la regolarizzazione dell'accesso carrabile lungo la strada provinciale ex SP. S. Sperandia sia conforme a quanto disposto dal Settore Viabilità della Provincia di Macerata, ai sensi del D.Leg.vo 30/4/1992 n°285;
- q) l'esecuzione delle opere previste nella fascia di rispetto stradale (strada provinciale di Santa Sperandia) dovranno essere regolarmente autorizzate ai sensi degli artt. 21-26 comma 1 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 da recepire tramite il competente Settore della Provincia.
- r) Ogni ulteriore Nulla Osta/Autorizzazione riferito ad eventuali competenze residuali rispetto a quanto esaminato ai sensi della L.R. 71/97, vanno acquisiti prima dell'inizio delle fasi esecutive.
- 6 - Per la individuazione e/o modifica dei termini e condizioni esecutive e per i rapporti tra Amministrazione concedente e Ditta esecutrice verrà stipulato nei modi previsti dalla legge, un apposito atto aggiuntivo alla convenzione, sulla base dello schema approvato.**

La presente autorizzazione quinquennale scade il 15/10/2026; per eventuali proroghe dovrà essere presentata adeguata, motivata, istanza di rinnovo della stessa e della relativa convenzione.

Il Responsabile dell'AREA LL.PP. RICOSTRUZIONE e URBANISTICA

UFF. AMBIENTE

(Ing. Marco Barcaioni)


MB/gb - 23





Comune di San Severino Marche F° 22
 scala 1:4000

- area a disposizione per cava
- attività estrattiva esistente
- - - area di intervento estrattivo





Dott. Cesare Pierdominici
Notaio

Via Varino Favorino, 9

62032 Camerino (Mc)

Tel / Fax 0737 630108

email cpierdominici@notariato.it

REPERTORIO N.40.320

RACCOLTA N.17.790

PRIMO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP.3554/2004 PER

PROROGA

TERMINI DI COLTIVAZIONE E PER VOLTURA ALLA SUBENTRATA DITTA

CAVE MACERATA S.R.L.;

CAVA DI CALCARE IN LOC. LA MUCCHIA

(COMBINATO DISPOSTO L.R. 71/'97 - L.R. 33/'99 - P.R.A.E.

MARCHE 9.04.2002 -

P.P.A.E. MACERATA 5.8.2003) BACINO ESTRATTIVO N. 4 LA MUCCHIA

- LA ROCCACCIA - AREA B)

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici

del mese di ottobre

(15/10/2021)

in Camerino, in un locale al piano terra del "Centro

Direzionale ATLAS", sito in localita' Torre del Parco, s.c..

Avanti a me Dottor Cesare Pierdominici, Notaio in Camerino ed

iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Macerata e Camerino, senza l'assistenza dei testimoni, per

espressa e concorde rinunzia fattavi con il mio consenso

dagli infrascritti comparenti, sono presenti:

- Ing. BARCAIONI MARCO, nato a Cingoli (MC) il 22 ottobre

1968, residente a Cingoli, Località Santa Maria del Rango n.

46, che interviene al presente atto nella sua qualità di

Responsabile dell'Area LL.PP., Ricostruzione e Urbanistica del

"COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE", con sede in San Severino

REGISTRATO A
TOLENTINO
LI 18 ottobre 2021
N. 2551 SERIE 1T



Marche, Piazza del Popolo, codice fiscale 00119580439, ed in rappresentanza del medesimo in virtù di quanto disposto dal T.U.E.L. Testo Unico Enti Locali (D.Lgs 18.08.2000 n. 267) e dal Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Severino Marche ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.89 del 22 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, nonché delle determinazioni n. 55 del 22 gennaio 2018 e n.857 del 13 Agosto 2021 che in copia conforme si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B";

- PINTO FERNANDO nato a Lucera (FG) il 20 aprile 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui appresso, il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di Amministratore delegato e Legale Rappresentante della società "CAVE MACERATA s.r.l.", con sede in Cingoli, Strada Provinciale 114 km. 6+300, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila euro virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale/partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese delle Marche: 01806210702, R.E.A. n. MC 198265,

a quest'atto autorizzato in virtù dei più ampi poteri a lui conferiti dallo statuto sociale e dalla delega del 15 novembre 2019 regolarmente depositata presso il Registro delle Imprese;

di seguito brevemente denominata "cavatore".

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, previa dichiarazione di essere titolari del numero di codice fiscale sopra, per ciascuno di essi, riportato, col presente atto convengono e stipulano quanto segue.


PREMESSO

- che la "S.I.E.L.P.A s.r.l." aveva avviato la coltivazione della cava di calcare, ubicata in località La Mucchia del Comune di San Severino Marche, giusta convenzione stipulata il 23 dicembre 2004, Rep.n. 3554, relativa all'area individuata al catasto terreni del Comune di San Severino Marche con le particelle nn. 2, 9, 13, 14, 15, 28, 35, 36 (tutte in parte) del Foglio 22, per complessivi Ha. 10,84.98.;

- che in seguito al fallimento n. 06/2014 (Reg. Fall. del 27/01/2014) il Tribunale di Macerata ha nominato Curatore fallimentare della SIELPA s.r.l., il Rag. Renzo Telloni di Macerata;

- che il Giudice Fallimentare, con provvedimento n. 06/2014 del 27/01/2014 ha autorizzato l'esercizio provvisorio della cava SIELPA in loc. La Mucchia;

- che con decreto di trasferimento immobiliare di ramo d'azienda n. 6/2014 FALL e n. 38/2015 FALL (società S.I.E.L.P.A. srl c.f./p.iva: 00092080431) il Tribunale di Macerata trasferiva alla società "CAVE MACERATA srl" c.f./p.iva: 01806210702 il sito estrattivo in Loc. La Mucchia



del Comune di San Severino Marche, oggetto di detta

Convenzione Rep. n.3554 del 23.12.2004;

- che con nota assunta al prot. n. 7446 del 09/03/2021 e

successive integrazioni, la subentrata Società CAVE MACERATA

SRL ha inoltrato istanza di proroga dei termini e voltura

dell'attività estrattiva, al fine di poter posticipare la

validità degli atti abilitativi connessi con le opere di

coltivazione di cava e per il completamento del

recupero/compensazione e l'effettuazione delle verifiche di

collaudo finale;

- che la Giunta Comunale, con atto n. 89 del 22/05/2021, ha

espresso parere favorevole al proseguimento

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva a

favore della Società CAVE MACERATA SRL, per ulteriori cinque

anni + due, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto

aggiuntivo alla convenzione originaria rep. 3554 del

23/12/2004.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite, convengono e stipulano quanto

appresso:

ART. 1 - La premessa forma parte integrante del presente atto.

ART.2 - Il Comune di San Severino Marche, come sopra

rappresentato, autorizza la Società CAVE MACERATA SRL, ad

eseguire l'esercizio nell'area di cava conforme al progetto

approvato con convenzione rep. 3554 del 23/12/2004

corrispondendo il contributo dovuto ex art. 17 della L.R.

71/97 e s.m.i. entro il 30 Settembre dell'anno successivo a

quello di estrazione, nei modi e termini previsti dalla

vigente normativa (in deroga a quanto stabilito dall'art. 17

della convenzione rep.3554/2004, in recepimento a quanto

disposto dal TAR Marche in esito al contenzioso avviato dalla

S.I.E.L.P.A. s.r.l.).

ART.3 - Il proseguimento dell'esercizio dell'attività

estrattiva in località La Mucchia (come da Del. di G.C. n. 118

del 18/05/2016), a favore della Società CAVE MACERATA SRL, è

consentito per ulteriori cinque anni, decorrenti dalla

sottoscrizione del presente atto aggiuntivo alla convenzione

originaria, per i lavori di coltivazione di cava e

compensazione ambientale (rimboschimenti compensativi); viene

altresì concesso un ulteriore periodo di anni due (successivo

a sopracitati cinque) per l'effettuazione di tutte le

necessarie verifiche di accertamento della corretta esecuzione

delle previste opere, l'indizione del sopralluogo per il

collaudo finale, necessario per la dichiarazione di decadenza

della convenzione e lo svincolo della relativa polizza


fideiussoria.

ART. 4 - La Società CAVE MACERATA SRL, è autorizzata

all'esercizio della cava di calcare in loc. La Mucchia, come

concesso dal Giudice Fallimentare con Sentenza n. 06/2014 del

27/01/2014 e successivi provvedimenti giudiziari e della



curatela fallimentare.

ART. 5 - In caso di cessione della titolarità della ditta, voltura, o altro trasferimento reale, il presente atto aggiuntivo alla convenzione, nonché l'autorizzazione, così come disposto con atto di G.C. n. 118 del 18/05/2016, dovranno essere oggetto di novazione, con sostituzione della garanzia con nuova, apposita, polizza fideiussoria, di pari importo, a carico e nome del soggetto subentrante.

ART. 6 - Ai fini fiscali il Funzionario dichiara che il codice fiscale del Comune è: 00119580439; la Soc. CAVE MACERATA s.r.l. dichiara che la propria partita I.V.A. è: 01806210702.

ART. 7 - Trattandosi di una mera proroga dei termini di validità della convenzione originaria Rep.n.3554/2004, con la quale non si modificano i restanti contenuti della convenzione in essere con il Comune di San Severino Marche, in merito all'esercizio della cava sita in località La Mucchia di San Severino Marche, il presente atto non comporta valori aggiuntivi bensì un residuale dell'atto originario, corrispondente al contributo relativo ai rimanenti m3 513.290 (m3 513.290 x 1,2 €/m3 = €615.948).

ART. 8 - Vengono qui richiamati e accettati tutti gli articoli della convenzione rep. 3554/2004, compreso l'onere per il ripristino del sito di cava, ad eccezione di quanto diversamente disposto con il presente atto aggiuntivo.

ART. 9 - Le parti danno atto che a seguito del subentro della

Società CAVE MACERATA SRL è intervenuta una modifica dei dati

amministrativi della Polizza originaria, che dal n.

140.0783685.08 (Fondiarria-Sai) passa al nuovo numero PT0610250

Repertorio n.650000117 della compagnia ATRADIUS CRÈDITO Y

CAUCIÒN S.A. DE SEGUROS Y REASEGURO; resta fermo l'importo da

garantire, nonché tutte le altre condizioni generali previste

nell'originaria polizza; la nuova polizza viene allegata al

presente atto sotto la lettera "C".

ART. 10 - La garanzia fideiussoria per le operazioni di

coltivazione e ricomposizione ambientale della cava, per la

corretta esecuzione del progetto di rimboschimento (adeguato

alle prescrizioni dettate in conferenza) a compensazione

ambientale dell'abbattimento delle aree boscate, nonché per la

garanzia del corretto e completo versamento dei contributi di

cui all'art. 17 della L.R. 71/97, è di importo pari ad €

1.646.625,30

(unmilione seicento quarantasei milaseicentoventicinque virgola

trenta centesimi) e dovrà coprire tutto il nuovo periodo di

proroga termini.

ART. 11 - L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto

del progetto assentito ed in ottemperanza a quanto riportato

nell'Autorizzazione Paesaggistica, prorogata con

Determinazione Dir. n. 58 - Settore Territorio e Ambiente del

20-02-2020, della competente Provincia di Macerata.

ART. 12 - Per quanto riguarda tutti gli altri atti gestionali

previsti dalla L.R. 71/97 e DPR 380/2001 e s.m.i., ecc.,

compreso il rilascio della nuova Autorizzazione, verranno

rilasciati dal Responsabile dell'Area LL.PP. - RICOSTRUZIONE e

URBANISTICA - UFFICIO URBANISTICA, del Comune di San Severino

Marche.

ART. 13 - Tutte le spese del presente atto aggiuntivo alla

convenzione, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta

Cavatrice.

Richiesto io Notaio ha ricevuto il presente atto del quale ho

dato lettura ai componenti che approvandolo e confermandolo,

lo sottoscrivono con me Notaio, essendo le ore undici e minuti

quaranta (h.11,40).

Consta di due fogli scritti in maggior parte con mezzi

meccanici a norma di legge da persona di mia fiducia ed in

piccola parte di mia mano per sette pagine e sin qui della

presente ottava.

F.ti: Marco Barcaioni - Fernando Pinto - Cesare Pierdominici

Notaio



Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice. fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: URBANISTICA
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 22-01-2018

Oggetto: PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO CAVA DI CALCARE ex L.R. 71/97 - DITTA SIELPA - LOC. LA MUCCHIA - BACINO 4 P.P.A.E. - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE E DEFINIZIONE BOZZA DELL'ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. 3554/2004 PER PROROGA TERMINI E VOLTURA ALLA CURATELA FALLIMENTARE.

DETERMINAZIONE AUTORIZZATIVA

II RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA - Ufficio Ambiente

Visto il progetto presentato ai sensi del combinato disposto della L.R. 71/97, del P.R.A.E. Marche e del P.P.A.E. della Provincia di Macerata e depositato dalla ditta SIELPA srl., con sede a Grottaccia di Cingoli (MC), via Bernini n. 12 C.F. e P.I.V.A. 00092080431, per la coltivazione e ricomposizione finale della cava di calcare sulle aree rustiche distinte al C.T. del Comune di San Severino Marche particelle nn. 2, 9, 13, 14, 15, 28, 35, 36 (tutte in parte) del Foglio 22, per complessivi Ha. 10,8498 Per tale fondo, pur non completamente e direttamente interessato dall'intervento estrattivo, è dichiarata l'intera disponibilità; lo stesso fondo è individuato con perimetrazione in (rosso) nella planimetria catastale in scala 1:2000;

Vista la deliberazione n. 110 del 24/03/2004, con la quale la Giunta Municipale ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva a favore della suddetta ditta **SIELPA** ed ha trasmesso il progetto sopra riportato alla Provincia per l'istruttoria di competenza;

Visti i Decreti dei Dirigenti dei Servizi Provinciali competenti rispettivamente n. 224/XII del 1/07/2004 (VIA) e n. 291/XII in data 4/08/2004 (Parere artt. 13 L.R. 71/97) nonché il verbale della conferenza dei servizi in data 5/07/2004 con i quali è stato esaminato ed approvato il progetto di cava presentato dalla sopra indicata ditta **SIELPA**;

- **preso atto** che per il su riportato progetto sono stati acquisiti tutti i pareri ed i provvedimenti contemplati sia dalla L.R. n. 71/97 che dal P.P.A.E. approvato dalla Provincia di Macerata con D.C.P. 68 del 5/8/2003, ed in particolare che sono depositati in atti:

- A. ai sensi dell'art. 13 L.R. 71/97 e s.m., **PARERE FAVOREVOLE DI CONFORMITÀ** alle disposizioni regionali e provinciali; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);





- B. **L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA** ai sensi degli artt. 146 e 159 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n.42; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004, rinnovata con D.D.S. 104/XI del 17/05/2010);
- C. **IL NULLA-OSTA RELATIVO AL VINCOLO IDROGEOLOGICO** ai sensi dell'art.1 del R.D. 3267/23; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- D. **PARERE FAVOREVOLE DI MASSIMA** per l'esecuzione delle opere previste nell'ambito della fascia di rispetto della strada provinciale Santa Sperandia, parere che dovrà essere perfezionato con l'acquisizione in via definitiva di regolare Autorizzazione ai sensi degli artt. 21-26 comma 1 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285, presso il competente Settore Viabilità della Provincia; nonchè per la regolarizzazione dell'accesso carrabile, come da provvedimento; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- E. **PARERE FAVOREVOLE** per lo scarico di acque reflue industriali come da D.D.S. n.303/14° del 23/07/2004 agli atti; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- F. **IL NULLA OSTA PER L'IMMISSIONE NEL FOSSO DELLA VALSORDA TORRENTE RUDIELLE** ai sensi degli artt. 93 e 98 lettera E del R.D. 523/1904; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- G. **LA DEROGA** alle distanze regolamentari dalla strada ad uso pubblico carrozzabile ai sensi del D.P.R. 128/1959 art.104; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- H. **LA DISPOSIZIONE** che ulteriori Nulla Osta/Autorizzazioni riferiti ad eventuali competenze residuali rispetto a quanto esaminato ai sensi della L.R. 71/97, vanno acquisiti prima dell'inizio delle fasi esecutive;
- I. **LA NON NECESSITÀ** di espletamento delle procedure di VIA; (D.D.S. 224 del 1/07/2004);

- **dato atto** che la ditta **SIELPA srl**, impresa ESECUTRICE con sede a Grottaccia di Cingoli (MC), via Bernini n. 12 C.F. e P.I.V.A. 00092080431, in data 17/12/2004 prot. n. 25.001,

- ha prodotto elaborati progettuali integrativi, dichiarati dalla stessa adeguati alle prescrizioni dettate con D.D.S. n. 288/XII del 04/08/2004 sopra richiamata;
- ha prodotto una certificazione che nell'area non sussistono "recettori sensibili" da salvaguardare;
- ha ottenuto, per i sopraindicati lavori, l'autorizzazione con apposita Det. N. 384 del 23/12/2004 e l'atto convenzionale rep. 3554 del 23/12/2004;

- **dato atto** che detti ultimi elaborati sono stati trasmessi per le opportune verifiche alla Provincia, alla Regione ed al Corpo Forestale (partecipanti alla Conferenza dei Servizi);

- **preso atto** che alla ditta **SIELPA srl** è subentrata ditta **SIELPA srl in fallimento con esercizio**





provvisorio che con nota assunta al Prot. n. 3149 dell'11/02/2015 ha chiesto il rinnovo dell'Autorizzazione e della Convenzione per l'attività estrattiva in loc. La Mucchia;

- **considerato** che la subentrata ditta **SIELPA srl in fallimento con esercizio provvisorio**, con sede a Grottaccia di Cingoli (MC), via Bernini n. 12 C.F. e P.I.V.A. 00092080431,

- è in possesso di tutti i requisiti affinché possa procedersi al rilascio di un nuovo atto autorizzativo ed alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione rilasciata ai sensi della L.R. 71/97 e successive integrazioni e modificazioni;


- **dato atto** che delle originarie volumetrie progettuali, ammontanti a metri cubi **1.875.890** (materiale utile), **restano ancora da estrarre metri cubi 513.290** (materiale utile);

- **considerato** che ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 71/97 la **tariffa per materiali di cava** (ad oggi) è pari a EURO/mc 1,20 (per i **CALCARI STRATIFICATI**) ed a EURO/mc 1,40 (per i **CALCARI MASSICCI**) e che il contributo, **DA RIVALUTARE IN CASO DI FUTURA MODIFICA DELLA L.R. 71/97**, verrà versato, annualmente, con le modalità previste dallo stesso art. 17 della L.R. n. 71/97 (entro il 30 Settembre dell'anno successivo a quello di estrazione);

- **ritenuto**, sulla base di quanto premesso, **che alla citata ditta SIELPA srl in fallimento con esercizio provvisorio possa essere rilasciata**, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1 dicembre 1997 n. 71, **la proroga all'autorizzazione alla coltivazione della cava sopra individuata e che tale atto sia prodromo alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione rilasciata ai sensi dell'art. 17 della stessa .R. 71/97;**

- **considerato** che la Giunta Comunale, con atto n. 118 del 18/05/2016, ha espresso parere favorevole al proseguimento dell'autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva a favore della Soc. S.I.E.L.P.A. s.r.l. in fallimento, in esercizio provvisorio, sita in loc. La Mucchia, per ulteriori cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla convenzione originaria, per i lavori di coltivazione di cava e compensazione ambientale (rimboschimenti compensativi); viene altresì concesso un ulteriore periodo di anni due (successivo a sopracitati cinque) per l'effettuazione di tutte le necessarie verifiche di accertamento della corretta esecuzione delle previste opere, l'indizione del sopralluogo per il collaudo finale, necessario per la dichiarazione di decadenza della convenzione e lo svincolo della relativa polizza fidejussoria;

- **dato atto** che con detto atto di G.C. n. 118 del 18/05/2016 si dispone altresì che in caso di cessione della titolarità della ditta, voltura, o altro trasferimento reale, verrà rilasciata nuova autorizzazione e l'atto aggiuntivo alla convenzione dovrà essere oggetto di novazione, con sostituzione della garanzia con nuova, apposita, polizza fidejussoria, di pari importo, a carico e nome del soggetto subentrante;





- Visti gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le sue successive integrazioni e modificazioni;

A U T O R I Z Z A

La ditta **SIEPLA srl in fallimento con esercizio provvisorio** con sede a Grottaccia di Cingoli (MC), via Bernini n. 12 C.F. e P.I.V.A. 00092080431, al prosieguo della coltivazione della cava di ai sensi del combinato disposto della L.R. 71/97, del P.R.A.E. Marche e del P.P.A.E. della Provincia di Macerata sulle aree rustiche distinte al C.T. del Comune di San Severino Marche con le particelle nn. 2, 9, 13, 14, 15, 28, 35, 36 (tutte in parte) del Foglio 22, per complessivi Ha 10,8498, di cui la ditta ha dichiarato di detenere la disponibilità. Le zone oggetto di intervento e sopra dettagliate sono individuate con perimetrazione in (rosso) nella planimetria catastale in scala 1:2000 che si allega in copia,

alle seguenti condizioni generali e particolari:

1. prima della ripresa delle opere di escavazione la ditta depositerà la "Denuncia di effettiva ripresa delle opere di scavo e ripristino sottoscritta dal Direttore di Cantiere, del Responsabile della Sicurezza (se distinto) e dal Legale Rappresentante della ditta stessa (con le relative generalità). Ai suddetti, i rappresentanti del Comune e delle altre autorità deputate al controllo, potranno fare riferimento per ogni informazione od addebito;

2 - la presente Autorizzazione è atto prodromo al sopra citato atto aggiuntivo alla Convenzione e non ha efficacia autonoma, pertanto deve essere materialmente allegata alla sopra citata convenzione ed al relativo atto aggiuntivo;

3 - la presente autorizzazione, nonché l'atto aggiuntivo alla convenzione, così come disposto con atto di G.C. n. 118 del 18/05/2016, in caso di cessione della titolarità della ditta, o voltura, dovranno essere oggetto di novazione, con sostituzione della garanzia con nuova, apposita, polizza fideiussoria, di pari importo, a carico e nome del soggetto subentrante;

4 - La presente Autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi e le sue condizioni/ prescrizioni generali e particolari verranno integralmente riportate nell'atto convenzionale di cui ai precedenti punti.

5 - La presente Autorizzazione è rilasciata a condizione che la ditta **SIELPA srl in fallimento con esercizio provvisorio**, sopra generalizzata, coltivi la cava nel rispetto dei limiti fissati dal piano progettuale approvato nella conferenza dei servizi del 5/07/2004 e dall'Amministrazione Provinciale di Macerata con D.D.S. n.291/XII del 04/08/2004 e successivi elaborati integrativi, seguendo i criteri riportati nella relazione tecnica di progetto, nel rispetto delle prescrizioni dettate nei citati atti della Provincia e con le seguenti ulteriori particolari prescrizioni:

a) sempre prima della ripresa dei lavori la ditta depositerà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o documentazione equivalente


b) sempre prima della ripresa dei lavori il Direttore di Cantiere od il Responsabile della Sicurezza depositerà il Piano della Sicurezza ex DPR. 128/59, D.Lgs. 624/96 e D.Lgs. 626/94, che dovrà essere lasciato in cantiere a disposizione delle autorità di controllo; le relative disposizioni verranno impartite, direttamente dai responsabili sopra citati, a





tutti coloro che per qualsiasi motivo frequentano il cantiere;

- c) sempre prima della ripresa delle opere di scavo la Ditta depositerà un nuovo "cronoprogramma delle opere di escavazione, recupero e ricomposizione, in coerenza con quello posto a corredo del progetto assentito, adeguato ai tempi dettati dalla presente convenzione;
- d) salvo diverse disposizioni dettate dal Ministero dell'Ambiente e/o dalle Autorità cui compete la vigilanza ai sensi dell'art. 19 della L.R. 71/97, la ditta **SIELPA** dovrà provvedere, alla scadenza, al rinnovo della autorizzazione paesaggistica ed a tal riguardo la ditta inoltrerà al Comune apposita richiesta, corredata della necessaria documenta-zione e da una relazione sullo stato dell'arte; gli elaborati così come sopra indicati verranno trasmessi dalla Provincia al Ministero dell'Ambiente per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica. La Provincia provvederà altresì a comunicare al Comune l'esito di tale procedura con gli eventuali adempimenti ad essa conseguenti;
- e) l'ultimazione dei lavori dovrà essere tempestivamente denunciata alla Amministrazione Comunale e dovrà avvenire nel periodo di validità del presente atto;
- f) a coronamento del fronte superiore di scavo, dovrà essere mantenuto in efficienza il fosso di guardia atto a convogliare al di fuori dei fronti e del campo di cava lo smaltimento delle acque di precipitazione meteorica. La ditta concessionaria dovrà provvedere a realizzare tutte le ulteriori opere che si renderanno necessarie per il drenaggio delle acque di cava durante ed al termine della coltivazione. In particolare le acque dovranno essere convogliate in appositi fossati di scolo predisposti e quindi canalizzate fuori dall'area di cava senza arrecare danno alcuno ai confinanti, ai proprietari interessati o alla pubblica incolumità. Restano a totale carico della ditta concessionaria tutti gli oneri derivanti dalle opere di canalizzazione da eseguire fuori dall'area di cava.
- g) la superficie delle zone soggette al recupero ed alla ricomposizione dovranno essere rinaturalizzate e/o recuperate come previsto nel progetto;
- h) il presente provvedimento autorizzativo così come il connesso atto aggiuntivo all'atto di convenzione avranno validità per un periodo pari al tempo previsto per il completamento delle opere di coltivazione e sistemazione ambientale dell'area e delle connesse opere di compensazione per la diminuzione delle aree boscate. Tale termine viene fissato in 5 anni per la coltivazione di cava e compensazione ambientale (rimboschimenti compensativi), nonché il recupero e la ricomposizione ambientale decorrenti dalla data di inizio dei lavori; viene altresì concesso un ulteriore periodo di anni due (successivo a sopracitati cinque) per l'effettuazione di tutte le necessarie verifiche di accertamento





della corretta esecuzione delle previste opere, l'indizione del sopralluogo per il collaudo finale, necessario per la dichiarazione di decadenza della convenzione e lo svincolo della relativa polizza fidejussoria;

- i) durante i cinque anni successivi alla ultimazione delle opere di piantumazione (per la ricomposizione della cava e per la compensazione ambientale per la riduzione delle aree boscate) la ditta dovrà eseguire le previste, necessarie, opere di manutenzione delle essenze impiantate per garantirne il corretto attecchimento;
- j) nell'area soggetta a lavoro di scavo è fatto divieto assoluto di eseguire scarichi o abbandono di rifiuti di qualsiasi natura salvo i ritombamenti come da progetto assentito, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti; il materiale utilizzato per il ritombamento dovrà comunque essere idoneo sotto il profilo igienico-sanitario, chimicamente inerte, accompagnato da certificato, per campioni di lotti, di analisi chimico-fisiche, vistate dalla competente ARPAM di Macerata.
- k) il Comune potrà effettuare controlli riguardo alla qualità del terreno agrario prima della coltivazione della cava e successivamente alle operazioni di ripristino. Tutte le operazioni di rimozione e riallocazione del terreno dovranno avvenire nel rispetto della normativa tecnica agraria vigente.
- l) durante tutte le varie fasi di escavazione, di carico e trasporto, nonché durante le operazioni di accesso e controllo, si dovranno mantenere le condizioni di sicurezza come prescritto dalla vigente normativa in materia di polizia mineraria (D.P.R. 125/59) e dal Piano di Sicurezza, ed in particolare per quanto riguarda le modalità di abbattimento del materiale.
- m) prima del riavvio dei lavori dovrà essere effettuata, previa comunicazione depositata al Comune con congruo anticipo, la verifica del mantenimento dei capisaldi inamovibili posti a delimitazione dell'area da coltivare, in conformità al piano di coltivazione approvato, nel rispetto delle NTA del PPAE, come riportati su specifica relazione e relativi allegati grafici, da depositare presso l'Ufficio Ambiente del Comune, ai fini della loro corretta individuazione.
- n) sono a carico Ditta " **SIELPA srl in fallimento con esercizio provvisorio** ", tutti gli oneri direttamente ed indirettamente connessi con l'attività estrattiva; la Ditta stessa, dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese, sotto il controllo del Comune di San Severino Marche, a quanto segue:
- ✓ verifica / ricollocazione dei capisaldi di controllo e relativo rilievo strumentale iniziale;
 - ✓ compilazione dei piani annuali di coltivazione di cui all'art. 23 della L.R. 71/97, nonché predisposizione e trasmissione delle verifiche sullo stato di coltivazione;





✓ eventuali opere di allargamento e di costruzione di strade e relativi accessi, a servizio dell'attività, qualora queste, per le loro dimensioni o tracciato, dovessero risultare pericolosi alla circolazione dei mezzi pesanti, previa autorizzazione del Comune di S. Severino Marche.

- o) nel caso di inadempienza agli obblighi ed agli oneri di cui alle autorizzazione/ convenzione e fatte salve eventuali situazioni specificamente documentate, il Comune di San Severino Marche provvederà all'incameramento delle polizze e ad intraprendere eventuali azioni legali se necessarie con ovvio addebito alla ditta le spese sostenute;
- p) prima della ripresa dei lavori, si dovrà verificare che la regolarizzazione dell'accesso carrabile lungo la strada provinciale ex SP. S. Sperandia sia conforme a quanto disposto dal Settore Viabilità della Provincia di Macerata, ai sensi del D.Leg/vo 30/4/1992 n°285;
- q) l'esecuzione delle opere previste nella fascia di rispetto stradale (strada provinciale di Santa Sperandia) dovranno essere regolarmente autorizzate ai sensi degli artt. 21-26 comma 1 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 da recepire tramite il competente Settore della Provincia.
- r) Ogni ulteriore Nulla Osta/Autorizzazione riferito ad eventuali competenze residuali rispetto a quanto esaminato ai sensi della L.R. 71/97, vanno acquisiti prima dell'inizio delle fasi esecutive.

6 - Per la individuazione e/o modifica dei termini e condizioni esecutive e per i rapporti tra Amministrazione concedente e Ditta esecutrice verrà stipulato nei modi previsti dalla legge, un apposito atto aggiuntivo alla convenzione, sulla base dello schema appresso riportato.

+++++





**BOZZA DEL PRIMO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. 3554/2004
PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO PROVVISORIO DI UNA**

CAVA DI CALCARE IN LOC. LA MUCCHIA

(COMBINATO DISPOSTO L.R.71/97 -33/99 - P.R.A.E. MARCHE 9.04.2002 - P.P.A.E. MACERATA 5.8.2003) BACINO ESTRATTIVO N. 4 LA MUCCHIA - LA ROCCACCIA - AREA B)

(PROVINCIA DI MACERATA)

Rep. ...

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

L'anno DUEMILASEDICI, addì ... del mese di (/ /2016), in San Severino Marche, nella sede municipale sita in P.zza del Popolo n. 45, avanti a me Dott.ssa LUCILLA SECONDARI, Segretario Comunale autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c) del TUEL, di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla Legge n. 114 dell'11/08/2014, sono comparsi e si sono costituiti:

- 1) POSCIA MARIO, nato a Roma il 08/07/1953, domiciliato per la sua funzione presso il Comune di San Severino Marche, il quale in forza del decreto sindacale n. 49 del 07/03/1998, interviene nella qualifica di Responsabile di Area autorizzato a stipulare contratti ai sensi dell'art. 107, comma 2, del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 8 – comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi, in rappresentanza e per conto del Comune di San Severino Marche, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune" – codice fiscale C.F. n. 00119580439;
- 2) TELLONI RENZO nato a Urbisaglia (MC) il 25/04/1966 che interviene in qualità di Curatore Fallimentare e legale rappresentante della Soc. S.I.E.L.P.A. s.r.l. in fallimento, in esercizio provvisorio, giusta autorizzazione del Tribunale di Macerata datata 12/02/2014 e successive proroghe sino al 12 Febbraio 2017.

Le parti sopra costituite, della cui identità io Segretario sono certo, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO

- che la S.I.E.L.P.A s.r.l. coltiva una cava di calcare ubicata in località La Mucchia del Comune di San Severino Marche, giusta convenzione stipulata il 23/12/2004, Rep. 3554, relativa all'area individuata al catasto terreni del Comune di San Severino Marche con le particelle nn. 2, 9, 13, 14, 15, 28, 35, 36 (tutte in parte) del Foglio 22, per complessivi Ha. 10,8498

- che in seguito al fallimento n. 06/2014 (Reg. Fall. del 27/01/2014) il Tribunale di Macerata ha nominato Curatore fallimentare della SIELPA s.r.l., il Rag. Renzo Telloni di Macerata qui intervenuto;





- che il Giudice Fallimentare, con provvedimento n. 06/2014 del 27/01/2014 ha autorizzato l'esercizio provvisorio della cava SIELPA in loc. La Mucchia;
- **che il Curatore Fallimentare**, con nota assunta al Prot. n. 3149 dell'11/02/2015, **ha accettato integralmente i contenuti della convenzione in essere con il Comune di San Severino Marche, in merito all'esercizio della cava sita in località La Mucchia di San Severino Marche, chiedendone una proroga dei termini di validità;**
- che la Giunta Comunale, con atto n. 118 del 18/05/2016, ha espresso parere favorevole al proseguimento dell'autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva a favore della Soc. S.I.E.L.P.A. s.r.l. in fallimento, in esercizio provvisorio, sita in loc. La Mucchia, per ulteriori cinque anni + due, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla convenzione originaria rep. 3554 del 23/12/2004
- che il Curatore Fallimentare ha proposto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 della convenzione rep. 3554 del 23/12/2004, di corrispondere il pagamento dei contributi ex art. 17 della L.R. 71/97 e s.m.i., così come disposto dal TAR Marche in esito al contenzioso avviato dalla S.I.E.L.P.A. s.r.l.;

TUTTO CIO PREMESSO

le parti sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:


ART. 1 - La premessa forma parte integrante del presente atto.

ART. 2 - Il Comune di San Severino Marche, come sopra rappresentato, autorizza la Soc. S.I.E.L.P.A. s.r.l. in fallimento, in esercizio provvisorio, ad eseguire l'esercizio provvisorio nell'area di cava conforme al progetto approvato con convenzione rep. 3554 del 23/12/2004, corrispondendo il contributo ex art. 17 della L.R. 71/97 e s.m.i. entro il 30 Settembre dell'anno successivo a quello di estrazione, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa (in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 della convenzione rep. 3554/2004, in recepimento a quanto disposto dal TAR Marche in esito al contenzioso avviato dalla S.I.E.L.P.A. s.r.l.).

ART. 3 - Il proseguimento dell'esercizio della attività estrattiva in loc. La Mucchia (come da Del. di G.C. n. 118 del 18/05/2016), a favore della Soc. S.I.E.L.P.A. s.r.l. in fallimento, in esercizio provvisorio, è consentito **per ulteriori cinque anni**, decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo alla convenzione originaria, per i lavori di coltivazione di cava e compensazione ambientale (rimboschimenti compensativi); viene altresì concesso un ulteriore periodo di anni due (successivo a sopracitati cinque) per l'effettuazione di tutte le necessarie verifiche di accertamento della corretta esecuzione delle previste opere, l'indizione del sopralluogo per il collaudo finale, necessario per la dichiarazione di decadenza della convenzione e lo svincolo della relativa polizza fidejussoria.

ART. 4 - la Soc. S.I.E.L.P.A. s.r.l. in fallimento, in esercizio provvisorio, è autorizzata all'esercizio provvisorio della cava di calcare in loc. La Mucchia, come concesso dal Giudice Fallimentare con Sentenza n. 06/2014 del 27/01/2014.

ART. 5 - in caso di cessione della titolarità della ditta, voltura, o altro trasferimento reale, il presente atto aggiuntivo alla convenzione, nonché l'autorizzazione, così come disposto con atto di G.C. n. 118





Città di San Severino Marche



del 18/05/2016, dovranno essere oggetto di novazione, con sostituzione della garanzia con nuova, apposita, polizza fideiussoria, di pari importo, a carico e nome del soggetto subentrante;

ART. 6 - Ai fini fiscali il Funzionario dichiara che il codice fiscale del Comune è: 00119580439; la Soc. S.I.E.L.P.A. s.r.l. in fallimento, in esercizio provvisorio, dichiara che la propria partita I.V.A. è: 00092080431.

ART. 7 - Trattandosi di una mera proroga dei termini di validità della convenzione originaria Rep. 3554/2004, con la quale non si modificano i restanti contenuti della convenzione in essere con il Comune di San Severino Marche, in merito all'esercizio della cava sita in località La Mucchia di San Severino Marche, il presente atto non comporta valori aggiuntivi bensì un residuale dell'atto originario, corrispondente al contributo relativo ai rimanenti m³ 513.290 ($m^3 513.290 \times 1,2 \text{ €/m}^3 = \text{€ } 615.948$).

ART. 8 - Vengono qui richiamati e accettati tutti gli articoli della convenzione rep. 3554/2004, compreso l'onere per il ripristino del sito di cava, ad eccezione di quanto diversamente disposto con il presente atto aggiuntivo.

ART. 9 - Le parti danno atto che a seguito del subentro della curatela fallimentare è intervenuta una modifica dei dati amministrativi della Polizza originaria, che dal n. 140.0783685.08 (Fondiaria-Sai) passa al nuovo numero 745625774 della compagnia Unipol Sai, restano ferme tutte le altre condizioni generali previste nell'originaria polizza.

ART. 10 - Restano salvi ed impregiudicati i futuri effetti di provvedimenti sanzionatorie/o prescrittivi adottati da parte del Comune di San Severino Marche in merito alle irregolarità riscontrate e/o da riscontrarsi sulle escavazioni effettuate dalla Società SIELPA Srl in epoca anteriore alla sentenza di fallimento.

ART. 11 - Tutte le spese del presente atto aggiuntivo alla convenzione, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta Cavatrice.

La Ditta
**SIELPA s.r.l. in fallimento,
in esercizio provvisorio,**
con sede in via Bernini n. 12
C.F. e P.I.V.A. 00092080431,
Il curatore fallimentare
Rag. Renzo Telloni

IL RESPONSABILE
DELL'AREA URBANISTICA – AMBIENTE

Ing. Mario Poscia

IL NOTAIO

.....





Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 22-01-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to POSCIA MARIO

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria:

San Severino Marche, li

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 22-01-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to POSCIA MARIO

La suesata determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30-03-18 al 13-04-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 14-04-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario


COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

La presente copia è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.

San Severino Marche, li 15/10/2018

Mario Beni

Il Responsabile dell'Area Urbanistica





**Città di
San Severino Marche**

5-
10.320/17.790
Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice. fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: Urbanistica - Edilizia - Ambiente

DETERMINAZIONE NUMERO 857 DEL 13/08/2021

Oggetto: OGGETTO: PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO CAVA DI CALCARE EX DITTA "S.I.E.L.P.A. SRL" - LOC. LA MUCCHIA DI S. SEVERINO M. - BACINO N° 4 P.P.A.E. - RINNOVO E VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA COLTIVAZIONE (GIÀ D.D. N°384 DEL 23/12/'04) E DEFINIZIONE BOZZA ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. N. 3554 DEL 23.12.2004 PER PROROGA TERMINI DI COLTIVAZIONE E VOLTURA ALLA SUBENTRATA DITTA CAVE MACERATA SRL;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - AUTORIZZATIVA - n. 884 del 03/06/2021

OGGETTO: PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO CAVA DI CALCARE ex DITTA "S.I.E.L.P.A. SRL" - LOC. LA MUCCHIA DI S. SEVERINO M. - BACINO n° 4 P.P.A.E. - RINNOVO E VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA COLTIVAZIONE (GIÀ D.D. n°384 DEL 23/12/'04) E DEFINIZIONE BOZZA ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. N. 3554 DEL 23.12.2004 PER PROROGA TERMINI DI COLTIVAZIONE E VOLTURA ALLA SUBENTRATA DITTA CAVE MACERATA SRL;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO


II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.R. 71/97, P.R.A.E. Marche, P.P.A.E. della Provincia di Macerata, D.Lgs. n. 42/2004 (già L.1497/39);

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Premesso che il Comune di San Severino Marche è dotato di PRG adeguato al PPAR ed al PTC approvato in via definitiva (vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 249 del 14/10/2014) con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 28/11/2014 ed entrato in vigore





il 22/01/2015 con l'avvenuta pubblicazione al BUR Marche n° 7 del 22/01/2017, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 32990;

Visto il progetto presentato ai sensi del combinato disposto della L.R. 71/97, del P.R.A.E. Marche e del P.P.A.E. della Provincia di Macerata e depositato dalla ditta SIELPA srl., con sede a Grottaccia di Cingoli (MC), via Bernini n. 12 C.F. e P.I.V.A. 00092080431, per la coltivazione e ricomposizione finale della cava di calcare sulle aree rustiche distinte al C.T. del Comune di San Severino Marche particelle nn. 2, 9, 13, 14, 15, 28, 35, 36 (tutte in parte) del Foglio 22, per complessivi Ha. 10,8498 Per tale fondo, pur non completamente e direttamente interessato dall'intervento estrattivo, è dichiarata l'intera disponibilità; lo stesso fondo è individuato con perimetrazione in (rosso) nella planimetria catastale in scala 1:2000;

Vista la deliberazione n. 110 del 24/03/2004, con la quale a Giunta Municipale ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva a favore della originaria ditta **SIELPA** ed ha trasmesso il progetto sopra riportato alla Provincia per l'istruttoria di competenza;

Visti i Decreti dei Dirigenti dei Servizi Provinciali competenti rispettivamente n. 224/XII del 1/07/2004 (VIA) e n. 291/XII in data 4/08/2004 (Parere artt. 13 L.R. 71/97) nonché il verbale della conferenza dei servizi in data 5/07/2004 con i quali è stato esaminato ed approvato il progetto di cava presentato dalla sopra indicata ditta **SIELPA (precedente gestore)**;

Preso atto che per il su riportato progetto sono stati acquisiti tutti i pareri ed i provvedimenti contemplati sia dalla L.R. n. 71/97 che dal P.P.A.E. approvato dalla Provincia di Macerata con D.C.P. 68 del 5/8/2003, ed in particolare che sono depositati in atti:

- A. ai sensi dell'art. 13 L.R. 71/97 e s.m., **PARERE FAVOREVOLE DI CONFORMITÀ** alle disposizioni regionali e provinciali; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- B. **L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA** ai sensi degli artt. 146 e 159 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n.42; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004, rinnovata con D.D.S. 104/XI del 17/05/2010);
- C. **IL NULLA-OSTA RELATIVO AL VINCOLO IDROGEOLOGICO** ai sensi dell'art.1 del R.D. 3267/23; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);






- D. **PARERE FAVOREVOLE DI MASSIMA** per l'esecuzione delle opere previste nell'ambito della fascia di rispetto della strada provinciale Santa Sperandia, parere che dovrà essere perfezionato con l'acquisizione in via definitiva di regolare Autorizzazione ai sensi degli art. 21-26 comma 1 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285, presso il competente Settore Viabilità della Provincia; nonchè per la regolarizzazione dell'accesso carrabile, come da provvedimento; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- E. **PARERE FAVOREVOLE** per lo scarico di acque reflue industriali come da D.D.S. n.303/14° del 23/07/2004 agli atti; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- F. **IL NULLA OSTA PER L'IMMISSIONE NEL FOSSO DELLA VALSORDA TORRENTE RUDIELLE** ai sensi degli artt. 93 e 98 lettera E del R.D. 523/1904; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- G. **LA DEROGA** alle distanze regolamentari dalla strada ad uso pubblico carrozzabile ai sensi del D.P.R. 128/1959 art.104; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- H. **LA DISPOSIZIONE** che ulteriori Nulla Osta/Autorizzazioni riferiti ad eventuali competenze residuali rispetto a quanto esaminato ai sensi della L.R. 71/97, vanno acquisiti prima dell'inizio delle fasi esecutive;
- I. **LA NON NECESSITÀ** di espletamento delle procedure di VIA; (D.D.S. 224 del 1/07/2004);

- **dato atto** che l'originaria impresa esecutrice (ditta **SIELPA srl**), in data 17/12/2004 prot. n. 25.001:

- ha prodotto elaborati progettuali integrativi, dichiarati dalla stessa adeguati alle prescrizioni dettate con D.D.S. n. 288/XII del 04/08/2004 sopra richiamata;
- ha prodotto una certificazione che nell'area non sussistono "recettori sensibili" da salvaguardare;
- ha ottenuto, per i sopraindicati lavori, l'autorizzazione con apposita Det. N. 384 del 23/12/2004 e l'atto convenzionale rep. 3554 del 23/12/2004;

- **dato atto** che detti ultimi elaborati sono stati trasmessi per le opportune verifiche alla Provincia, alla Regione ed al Corpo Forestale (partecipanti alla Conferenza dei Servizi);

- **preso atto** che alla ditta **SIELPA srl** è subentrata la ditta **CAVE MACERATA srl** che con nota assunta al Prot. n.7446 del 09/03/'21 ha chiesto il rinnovo e voltura delle Autorizzazione e Convenzione per l'attività estrattiva in parola, sita in loc. La Mucchia;





- **considerato** che la subentrata ditta **CAVE MACERATA srl**, con sede a 62011 Cingoli (MC), Strada Provinciale 114 Km. 6+300, C.F. e P.I.V.A. 01806210702,

- è in possesso di tutti i requisiti affinché possa procedersi al rilascio di un nuovo atto autorizzativo ed alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione rilasciata ai sensi della L.R. 71/97 e successive integrazioni e modificazioni;

- **dato atto** che delle originarie volumetrie progettuali, ammontanti a metri cubi **1.875.890** (materiale utile), **restano ancora da estrarre metri cubi 513.290** (materiale utile);

- **considerato** che ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 71/97 la **tariffa per materiali di cava** (ad oggi) è pari a **EURO/mc 1,20** (per i **CALCARI STRATIFICATI**) ed a **EURO/mc 1,40** (per i **CALCARI MASSICCI**) e che il contributo, **DA RIVALUTARE IN CASO DI FUTURA MODIFICA DELLA L.R. 71/97**, verrà versato, annualmente, con le modalità previste dallo stesso art. 17 della L.R. n. 71/97 (entro il 30 Settembre dell'anno successivo a quello di estrazione);

- **ritenuto**, sulla base di quanto premesso, **che alla citata ditta CAVE MACERATA srl possa essere rilasciata**, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1 dicembre 1997 n. 71, **la voltura / proroga della autorizzazione alla coltivazione della cava sopra individuata e che tale atto sia prodromo alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione rilasciata ai sensi dell'art. 17 della stessa L.R. 71/97;**

- **considerato** che la Giunta Comunale, con atto n. 89 del 22/05/2021, ha espresso parere favorevole alla proroga/voltura dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva a favore della **CAVE MACERATA srl**, in modo che venga proseguita e conclusa l'attività estrattiva in loc. La Mucchia, per ulteriori cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla convenzione originaria, per i lavori di coltivazione di cava e compensazione ambientale (rimboschimenti compensativi); viene altresì concesso un ulteriore periodo di anni due (successivo a sopracitati cinque) per l'effettuazione di tutte le necessarie verifiche di accertamento della corretta esecuzione delle previste opere, l'indizione del sopralluogo per il collaudo finale, necessario per la dichiarazione di decadenza della convenzione e lo svincolo della relativa polizza fidejussoria;

- **dato atto** che con detto atto di G.C. n. 89 del 22/05/2021 si dispone altresì che in caso di cessione della titolarità della ditta, voltura, o altro trasferimento reale, verrà rilasciata nuova autorizzazione e l'atto aggiuntivo alla convenzione dovrà essere oggetto di





5 - La presente Autorizzazione è rilasciata a condizione che la ditta **CAVE MACERATA srl**, sopra generalizzata, coltivi la cava nel rispetto dei limiti fissati dal piano progettuale approvato nella conferenza dei servizi del 5/07/2004 e dall'Amministrazione Provinciale di Macerata con D.D.S. n.291/XII del 04/08/2004 e successivi elaborati integrativi, seguendo i criteri riportati nella relazione tecnica di progetto, nel rispetto delle prescrizioni dettate nei citati atti della Provincia e con le seguenti ulteriori particolari prescrizioni:


- a) sempre prima della ripresa dei lavori la ditta depositerà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o documentazione equivalente;
- b) sempre prima della ripresa dei lavori il Direttore di Cantiere od il Responsabile della Sicurezza depositerà il Piano della Sicurezza ex DPR. 128/59, D.Lgs. 624/96 e D.Lgs. 626/94, che dovrà essere lasciato in cantiere a disposizione delle autorità di controllo; le relative disposizioni verranno impartite, direttamente dai responsabili sopra citati, a tutti coloro che per qualsiasi motivo frequentano il cantiere;
- c) sempre prima della ripresa delle opere di scavo la Ditta depositerà un nuovo "cronoprogramma delle opere di escavazione, recupero e ricomposizione, in coerenza con quello posto a corredo del progetto assentito, adeguato ai tempi dettati dalla presente convenzione;
- d) salvo diverse disposizioni dettate dal Ministero dell'Ambiente e/o dalle Autorità cui compete la vigilanza ai sensi dell'art. 19 della L.R. 71/97, la ditta **CAVE MACERATA srl** dovrà provvedere, alla scadenza (rinnovata fino al 20/02/2025), al rinnovo della autorizzazione paesaggistica ed a tal riguardo la ditta inoltrerà al Comune apposita richiesta, corredata della necessaria documentazione e da una relazione sullo stato dell'arte; gli elaborati così come sopra indicati verranno trasmessi dalla Provincia al Ministero dell'Ambiente per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica. La Provincia provvederà altresì a comunicare al Comune l'esito di tale procedura con gli eventuali adempimenti ad essa conseguenti;
- e) l'ultimazione dei lavori dovrà essere tempestivamente denunciata alla Amministrazione Comunale e dovrà avvenire nel periodo di validità del presente atto;
- f) a coronamento del fronte superiore di scavo, dovrà essere mantenuto in efficienza il fosso di guardia atto a convogliare al di fuori dei fronti e del campo di cava lo smaltimento delle acque di precipitazione meteorica. La ditta concessionaria dovrà provvedere a realizzare tutte le ulteriori opere che si renderanno necessarie per il drenaggio delle acque di cava durante ed al termine della coltivazione. In particolare le acque dovranno essere convogliate in appositi fossati di scolo predisposti e quindi





canalizzate fuori dall'area di cava senza arrecare danno alcuno ai confinanti, ai proprietari interessati o alla pubblica incolumità. Restano a totale carico della ditta concessionaria tutti gli oneri derivanti dalle opere di canalizzazione da eseguire fuori dall'area di cava.

- g) la superficie delle zone soggette al recupero ed alla ricomposizione dovranno essere rinaturalizzate e/o recuperate come previsto nel progetto;
- h) il presente provvedimento autorizzativo così come il connesso atto aggiuntivo all'atto di convenzione avranno validità per un periodo pari al tempo previsto per il completamento delle opere di coltivazione e sistemazione ambientale dell'area e delle connesse opere di compensazione per la diminuzione delle aree boscate. Tale termine viene fissato in 5 anni per la coltivazione di cava e compensazione ambientale (rimboschimenti compensativi), nonché il recupero e la ricomposizione ambientale decorrenti dalla data di inizio dei lavori; viene altresì concesso un ulteriore periodo di anni due (successivo a sopracitati cinque) per l'effettuazione di tutte le necessarie verifiche di accertamento della corretta esecuzione delle previste opere, l'indizione del sopralluogo per il collaudo finale, necessario per la dichiarazione di decadenza della convenzione e lo svincolo della relativa polizza fidejussoria;
- i) durante i cinque anni successivi alla ultimazione delle opere di piantumazione (per la ricomposizione della cava e per la compensazione ambientale per la riduzione delle aree boscate) la ditta dovrà eseguire le previste, necessarie, opere di manutenzione delle essenze impiantate per garantirne il corretto attecchimento;
- j) nell'area soggetta a lavoro di scavo è fatto divieto assoluto di eseguire scarichi o abbandono di rifiuti di qualsiasi natura salvo i ritombamenti come da progetto assentito, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti; il materiale utilizzato per il ritombamento dovrà comunque essere idoneo sotto il profilo igienico-sanitario, chimicamente inerte, accompagnato da certificato, per campioni di lotti, di analisi chimico-fisiche, vistate dalla competente ARPAM di Macerata.
- k) il Comune potrà effettuare controlli riguardo alla qualità del terreno agrario prima della coltivazione della cava e successivamente alle operazioni di ripristino. Tutte le operazioni di rimozione e riallocazione del terreno dovranno avvenire nel rispetto della normativa tecnica agraria vigente.
- l) durante tutte le varie fasi di escavazione, di carico e trasporto, nonché durante le operazioni di accesso e controllo, si dovranno mantenere le condizioni di sicurezza come prescritto dalla vigente normativa in materia di polizia mineraria (D.P.R. 125/59) e





dal Piano di Sicurezza, ed in particolare per quanto riguarda le modalità di abbattimento del materiale.

- m) prima del riavvio dei lavori dovrà essere effettuata, previa comunicazione depositata al Comune con congruo anticipo, la verifica del mantenimento dei capisaldi inamovibili posti a delimitazione dell'area da coltivare, in conformità al piano di coltivazione approvato, nel rispetto delle NTA del PPAE, come riportati su specifica relazione e relativi allegati grafici, da depositare presso l'Ufficio Ambiente del Comune, ai fini della loro corretta individuazione.
- n) sono a carico Ditta " **CAVE MACERATA srl** ", tutti gli oneri direttamente ed indirettamente connessi con l'attività estrattiva; la Ditta stessa, dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese, sotto il controllo del Comune di San Severino Marche, a quanto segue:
- verifica / ricollocazione dei capisaldi di controllo e relativo rilievo strumentale iniziale;
 - compilazione dei piani annuali di coltivazione di cui all'art. 23 della L.R. 71/97, nonché predisposizione e trasmissione delle verifiche sullo stato di coltivazione;
 - eventuali opere di allargamento e di costruzione di strade e relativi accessi, a servizio dell'attività, qualora queste, per le loro dimensioni o tracciato, dovessero risultare pericolosi alla circolazione dei mezzi pesanti, previa autorizzazione del Comune di S. Severino Marche.
- o) nel caso di inadempienza agli obblighi ed agli oneri di cui alle autorizzazione e convenzione e fatte salve eventuali situazioni specificamente documentate, il Comune di San Severino Marche provvederà all'incameramento delle polizze e ad intraprendere eventuali azioni legali se necessarie con ovvio addebito alla ditta le spese sostenute;
- p) prima della ripresa dei lavori, si dovrà verificare che la regolarizzazione dell'accesso carrabile lungo la strada provinciale ex SP. S. Sperandia sia conforme a quanto disposto dal Settore Viabilità della Provincia di Macerata, ai sensi del D.Leg.vo 30/4/1992 n°285;
- q) l'esecuzione delle opere previste nella fascia di rispetto stradale (strada provinciale di Santa Sperandia) dovranno essere regolarmente autorizzate ai sensi degli artt. 21-26 comma 1 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 da recepire tramite il competente Settore della Provincia.
- r) Ogni ulteriore Nulla Osta/Autorizzazione riferito ad eventuali competenze residuali rispetto a quanto esaminato ai sensi della L.R. 71/97, vanno acquisiti prima dell'inizio delle fasi esecutive.





Città di San Severino Marche

6 - Per la individuazione e/o modifica dei termini e condizioni esecutive e per i rapporti tra Amministrazione concedente e Ditta esecutrice verrà stipulato nei modi previsti dalla legge, un apposito atto aggiuntivo alla convenzione, sulla base dello schema appresso riportato.

+++++

N° 2:

**APPROVARE LO SCHEMA DEL PRIMO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. 3554 / 2004 PER PROROGA TERMINI DI COLTIVAZIONE E PER VOLTURA ALLA SUBENTRATA DITTA CAVE MACERATA S.R.L., COME RIPORTATO IN ALLEGATO.
(BOZZA ATTO).**

**Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giuseppe Ballini)**

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. – RICOSTRUZIONE – URBANISTICA

VISTO il documento istruttorio, a firma della responsabile del procedimento Arch. Giuseppe Ballini, concernente il RINNOVO E VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA COLTIVAZIONE (GIÀ D.D. n°384 DEL 23/12/'04) E DEFINIZIONE BOZZA ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. N. 3554 DEL 23.12.2004 PER PROROGA TERMINI DI COLTIVAZIONE E VOLTURA ALLA SUBENTRATA DITTA CAVE MACERATA SRL.

RITENUTO di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;


VISTO Part. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA DI AUTORIZZARE

La ditta CAVE MACERATA srl, con sede a 62011 Cingoli (MC), Strada Provinciale 114 Km. 6+300, C.F. e P.I.V.A. 01806210702, al prosieguo della coltivazione della cava di ai sensi del combinato disposto della L.R. 71/97, del P.R.A.E. Marche e del P.P.A.E. della Provincia di Macerata sulle aree rustiche distinte al C.T. del Comune di San Severino





Marche con le particelle nn. 2, 9, 13, 14, 15, 28, 35, 36 (tutte in parte) del Foglio 22, per complessivi Ha 10,8498, di cui la ditta ha dichiarato di detenere la disponibilità. Le zone oggetto di intervento e sopra dettagliate sono individuate con perimetrazione in (rosso) nella planimetria catastale in scala 1:2000 che si allega in copia,

alle seguenti condizioni generali e particolari:

1. prima della ripresa delle opere di escavazione la ditta depositerà la "Denuncia di effettiva ripresa delle opere di scavo e ripristino sottoscritta dal Direttore di Cantiere, del Responsabile della Sicurezza (se distinto) e dal Legale Rappresentante della ditta stessa (con le relative generalità). Ai suddetti, i rappresentanti del Comune e delle altre autorità deputate al controllo, potranno fare riferimento per ogni informazione od addebito;
- 2 - la presente Autorizzazione è atto prodromo al sopra citato atto aggiuntivo alla Convenzione e non ha efficacia autonoma, pertanto deve essere materialmente allegata alla sopra citata convenzione ed al relativo atto aggiuntivo;
- 3 - la presente autorizzazione, nonché l'atto aggiuntivo alla convenzione, così come disposto con atto di G.C. n. 89 del 22/05/2021, in caso di cessione della titolarità della ditta, o voltura, dovranno essere oggetto di novazione, con sostituzione della garanzia con nuova, apposita, polizza fideiussoria, di pari importo, a carico e nome del soggetto subentrante;
- 4 - La presente Autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi e le sue condizioni/ prescrizioni generali e particolari verranno integralmente riportate nell'atto convenzionale di cui ai precedenti punti.
- 5 - La presente Autorizzazione è rilasciata a condizione che la ditta **CAVE MACERATA srl**, sopra generalizzata, coltivi la cava nel rispetto dei limiti fissati dal piano progettuale approvato nella conferenza dei servizi del 5/07/2004 e dall'Amministrazione Provinciale di Macerata con D.D.S. n.291/XII del 04/08/2004 e successivi elaborati integrativi, seguendo i criteri riportati nella relazione tecnica di progetto, nel rispetto delle prescrizioni dettate nei citati atti della Provincia e con le seguenti ulteriori particolari prescrizioni:
 - a) sempre prima della ripresa dei lavori la ditta depositerà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o documentazione equivalente;
 - b) sempre prima della ripresa dei lavori il Direttore di Cantiere od il Responsabile della Sicurezza depositerà il Piano della Sicurezza ex DPR. 128/59, D.Lgs. 624/96 e D.Lgs. 626/94, che dovrà essere lasciato in cantiere a disposizione delle autorità di controllo;





Città di San Severino Marche

le relative disposizioni verranno impartite, direttamente dai responsabili sopra citati, a tutti coloro che per qualsiasi motivo frequentano il cantiere;

- c) sempre prima della ripresa delle opere di scavo la Ditta depositerà un nuovo "cronoprogramma delle opere di escavazione, recupero e ricomposizione, in coerenza con quello posto a corredo del progetto assentito, adeguato ai tempi dettati dalla presente convenzione;
- d) salvo diverse disposizioni dettate dal Ministero dell'Ambiente e/o dalle Autorità cui compete la vigilanza ai sensi dell'art. 19 della L.R. 71/97, la ditta **CAVE MACERATA srl** dovrà provvedere, alla scadenza (rinnovata fino al 20/02/2025), al rinnovo della autorizzazione paesaggistica ed a tal riguardo la ditta inoltrerà al Comune apposita richiesta, corredata della necessaria documentazione e da una relazione sullo stato dell'arte; gli elaborati così come sopra indicati verranno trasmessi dalla Provincia al Ministero dell'Ambiente per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica. La Provincia provvederà altresì a comunicare al Comune l'esito di tale procedura con gli eventuali adempimenti ad essa conseguenti;
- e) l'ultimazione dei lavori dovrà essere tempestivamente denunciata alla Amministrazione Comunale e dovrà avvenire nel periodo di validità del presente atto;
- f) a coronamento del fronte superiore di scavo, dovrà essere mantenuto in efficienza il fosso di guardia atto a convogliare al di fuori dei fronti e del campo di cava lo smaltimento delle acque di precipitazione meteorica. La ditta concessionaria dovrà provvedere a realizzare tutte le ulteriori opere che si renderanno necessarie per il drenaggio delle acque di cava durante ed al termine della coltivazione. In particolare le acque dovranno essere convogliate in appositi fossati di scolo predisposti e quindi canalizzate fuori dall'area di cava senza arrecare danno alcuno ai confinanti, ai proprietari interessati o alla pubblica incolumità. Restano a totale carico della ditta concessionaria tutti gli oneri derivanti dalle opere di canalizzazione da eseguire fuori dall'area di cava;
- g) la superficie delle zone soggette al recupero ed alla ricomposizione dovranno essere rinaturalizzate e/o recuperate come previsto nel progetto;
- h) il presente provvedimento autorizzativo così come il connesso atto aggiuntivo all'atto di convenzione avranno validità per un periodo pari al tempo previsto per il completamento delle opere di coltivazione e sistemazione ambientale dell'area e delle connesse opere di compensazione per la diminuzione delle aree boscate. Tale termine viene fissato in 5 anni per la coltivazione di cava e compensazione ambientale





(rimboschimenti compensativi), nonché il recupero e la ricomposizione ambientale decorrenti dalla data di inizio dei lavori; viene altresì concesso un ulteriore periodo di anni due (successivo a sopracitati cinque) per l'effettuazione di tutte le necessarie verifiche di accertamento della corretta esecuzione delle previste opere, l'indizione del sopralluogo per il collaudo finale, necessario per la dichiarazione di decadenza della convenzione e lo svincolo della relativa polizza fidejussoria;

- i) durante i cinque anni successivi alla ultimazione delle opere di piantumazione (per la ricomposizione della cava e per la compensazione ambientale per la riduzione delle aree boscate) la ditta dovrà eseguire le previste, necessarie, opere di manutenzione delle essenze impiantate per garantirne il corretto attecchimento;
- j) nell'area soggetta a lavoro di scavo è fatto divieto assoluto di eseguire scarichi o abbandono di rifiuti di qualsiasi natura salvo i ritombamenti come da progetto assentito, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti; il materiale utilizzato per il ritombamento dovrà comunque essere idoneo sotto il profilo igienico-sanitario, chimicamente inerte, accompagnato da certificato, per campioni di lotti, di analisi chimico-fisiche, vistate dalla competente ARPAM di Macerata;
- k) il Comune potrà effettuare controlli riguardo alla qualità del terreno agrario prima della coltivazione della cava e successivamente alle operazioni di ripristino. Tutte le operazioni di rimozione e riallocazione del terreno dovranno avvenire nel rispetto della normativa tecnica agraria vigente;
- l) durante tutte le varie fasi di escavazione, di carico e trasporto, nonché durante le operazioni di accesso e controllo, si dovranno mantenere le condizioni di sicurezza come prescritto dalla vigente normativa in materia di polizia mineraria (D.P.R. 125/59) e dal Piano di Sicurezza, ed in particolare per quanto riguarda le modalità di abbattimento del materiale;
- m) prima del riavvio dei lavori dovrà essere effettuata, previa comunicazione depositata al Comune con congruo anticipo, la verifica del mantenimento dei capisaldi inamovibili posti a delimitazione dell'area da coltivare, in conformità al piano di coltivazione approvato, nel rispetto delle NTA del PPAE, come riportati su specifica relazione e relativi allegati grafici, da depositare presso l'Ufficio Ambiente del Comune, ai fini della loro corretta individuazione;
- n) sono a carico Ditta " **CAVE MACERATA srl** ", tutti gli oneri direttamente ed indirettamente connessi con l'attività estrattiva; la Ditta stessa, dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese, sotto il controllo del Comune di San Severino Marche, a quanto





segue:

- verifica / ricollocazione dei capisaldi di controllo e relativo rilievo strumentale iniziale;
 - compilazione dei piani annuali di coltivazione di cui all'art. 23 della L.R. 71/97, nonché predisposizione e trasmissione delle verifiche sullo stato di coltivazione;
 - eventuali opere di allargamento e di costruzione di strade e relativi accessi, a servizio dell'attività, qualora queste, per le loro dimensioni o tracciato, dovessero risultare pericolosi alla circolazione dei mezzi pesanti, previa autorizzazione del Comune di S. Severino Marche;
- o) nel caso di inadempienza agli obblighi ed agli oneri di cui alle autorizzazione e convenzione e fatte salve eventuali situazioni specificamente documentate, il Comune di San Severino Marche provvederà all'incameramento delle polizze e ad intraprendere eventuali azioni legali se necessarie con ovvio addebito alla ditta le spese sostenute;
- p) prima della ripresa dei lavori, si dovrà verificare che la regolarizzazione dell'accesso carrabile lungo la strada provinciale ex SP. S. Sperandia sia conforme a quanto disposto dal Settore Viabilità della Provincia di Macerata, ai sensi del D.Leg.vo 30/4/1992 n°285;
- q) l'esecuzione delle opere previste nella fascia di rispetto stradale (strada provinciale di Santa Sperandia) dovranno essere regolarmente autorizzate ai sensi degli artt. 21-26 comma 1 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 da recepire tramite il competente Settore della Provincia;
- r) Ogni ulteriore Nulla Osta/Autorizzazione riferito ad eventuali competenze residuali rispetto a quanto esaminato ai sensi della L.R. 71/97, vanno acquisiti prima dell'inizio delle fasi esecutive.
- 6 - Per la individuazione e/o modifica dei termini e condizioni esecutive e per i rapporti tra Amministrazione concedente e Ditta esecutrice verrà stipulato nei modi previsti dalla legge, un apposito atto aggiuntivo alla convenzione, sulla base dello schema appresso riportato.

+++++

DETERMINA ALTRESÌ

DI APPROVARE LO SCHEMA DEL PRIMO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. 3554 / 2004 PER PROROGA TERMINI DI COLTIVAZIONE E PER VOLTURA ALLA SUBENTRATA DITTA CAVE MACERATA S.R.L., COME RIPORTATO IN ALLEGATO.





(BOZZA ATTO).

Il Responsabile dell'Area LL.PP. – Ricostruzione – Urbanistica
(Ing. Marco Barcaioni)

* * * * *

(BOZZA ATTO)

PRIMO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP.3554/2004 PER PROROGA
TERMINI DI COLTIVAZIONE E PER VOLTURA ALLA SUBENTRATA DITTA CAVE
MACERATA S.R.L.;

CAVA DI CALCARE IN LOC. LA MUCCHIA

(COMBINATO DISPOSTO L.R. 71/97 - L.R. 33/99 - P.R.A.E. MARCHE 9.04.2002 -
P.P.A.E. MACERATA 5.8.2003) BACINO ESTRATTIVO N. 4 LA MUCCHIA - LA
ROCCACCIA - AREA B)

Rep. ...

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

L'anno duemilaventuno, il giorno ___ del mese di _____ in San Severino Marche nel mio studio,
innanzi a me dottor _____ notaio _____ (ovvero Segretario Generale)
_____ con studio in _____, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di _____
(Albo dei Segretari), sono presenti i signori: (oltre ad eventuali testi)

Ing. BARCAIONI MARCO nato a Cingoli (MC) il 22 ottobre 1968, residente a Cingoli, Località
Santa Maria del Rango n. 46, che interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile
dell'Area LL.PP., Ricostruzione e Urbanistica del "COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE", con
sede in San Severino Marche, Piazza del Popolo, codice fiscale 00119580439, ed in
rappresentanza del medesimo in virtù di quanto disposto dal T.U.E.L. Testo Unico Enti Locali (D.
Lgs 18.08.2000 n. 267) e dal Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del
Comune di San Severino Marche ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.
89 del 22 maggio 2010, esecutiva ai sensi di legge, nonché della determinazione n. ___ del ___
Agosto 2021 che in copia conforme si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A"
e "B"





Città di San Severino Marche

PINTO FERNANDO nato a Lucera (FG) il 20 aprile 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui appresso, il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di Amministratore delegato / Legale Rappresentante della società "CAVE MACERATA s.r.l." con sede in Cingoli, Strada Provinciale 114 km. 6+300, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila euro virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale/partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Macerata: 01806210702, R.E.A. n. MC - , di seguito brevemente denominata "cavatore"

Le parti sopra costituite, della cui identità io Segretario sono certo, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO

- che la S.I.E.L.P.A s.r.l. aveva avviato la coltivazione della presente cava di calcare, ubicata in località La Mucchia del Comune di San Severino Marche, giusta convenzione stipulata il 23/12/2004, Rep. 3554, relativa all'area individuata al catasto terreni del Comune di San Severino Marche con le particelle nn. 2, 9, 13, 14, 15, 28, 35, 36 (tutte in parte) del Foglio 22, per complessivi Ha. 10,8498;
- che in seguito al fallimento n. 06/2014 (Reg. Fall. del 27/01/2014) il Tribunale di Macerata ha nominato Curatore fallimentare della SIELPA s.r.l., il Rag. Renzo Telloni di Macerata qui intervenuto;
- che il Giudice Fallimentare, con provvedimento n. 06/2014 del 27/01/2014 ha autorizzato l'esercizio provvisorio della cava SIELPA in loc. La Mucchia;
- che a con decreto di trasferimento immobiliare di ramo d'azienda n. 6/2014 FALL e n. 38/2015 FALL (società S.I.E.L.P.A. srl c.f./p.iva: 00092080431) il Tribunale di Macerata trasferiva alla società "CAVE MACERATA srl" c.f./p.iva: 01806210702 il sito estrattivo in Loc. La Mucchia del Comune di San Severino Marche, oggetto di detta Convenzione Rep. n. 3554 del 23.12.2004;
- che con nota assunta al prot. n. 7446 del 09/03/2021 e successive integrazioni, la subentrata Società CAVE MACERATA SRL ha inoltrato istanza di proroga termini e voltura dell'attività





estrattiva, al fine di poter posticipare la validità degli atti abilitativi connessi con le opere di coltivazione di cava e per il completamento del recupero/compensazione e l'effettuazione delle verifiche di collaudo finale;

- che la Giunta Comunale, con atto n. 89 del 22/05/2021, ha espresso parere favorevole al proseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva a favore della Società CAVE MACERATA SRL, per ulteriori cinque anni + due, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla convenzione originaria rep. 3554 del 23/12/2004;

TUTTO CIO PREMESSO

le parti sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - La premessa forma parte integrante del presente atto.

ART.2 - Il Comune di San Severino Marche, come sopra rappresentato, autorizza la Società CAVE MACERATA SRL, ad eseguire l'esercizio nell'area di cava conforme al progetto approvato con convenzione rep. 3554 del 23/12/2004, corrispondendo il contributo dovuto ex art. 17 della L.R. 71/97 e s.m.i. entro il 30 Settembre dell'anno successivo a quello di estrazione, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa (in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 della convenzione rep. 3554/2004, in recepimento a quanto disposto dal TAR Marche in esito al contenzioso avviato dalla S.I.E.L.P.A. s.r.l.).

ART.3 - Il proseguimento dell'esercizio dell'attività estrattiva in loc. La Mucchia (come da Del. di G.C. n. 118 del 18/05/2016), a favore della Società CAVE MACERATA SRL, è consentito **per ulteriori cinque anni**, decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo alla convenzione originaria, per i lavori di coltivazione di cava e compensazione ambientale (rimboschimenti compensativi); viene altresì concesso **un ulteriore periodo di anni due** (successivo a sopracitati cinque) per l'effettuazione di tutte le necessarie verifiche di accertamento della corretta esecuzione delle previste opere, l'indizione del sopralluogo per il collaudo finale, necessario per la dichiarazione di decadenza della convenzione e lo svincolo della relativa polizza fideiussoria.





ART. 4 - la Società CAVE MACERATA SRL, è autorizzata all'esercizio della cava di calcare in loc. La Mucchia, come concesso dal Giudice Fallimentare con Sentenza n. 06/2014 del 27/01/2014 e successivi provvedimenti giudiziari e della curatela fallimentare.

ART. 5 - in caso di cessione della titolarità della ditta, voltura, o altro trasferimento reale, il presente atto aggiuntivo alla convenzione, nonché l'autorizzazione, così come disposto con atto di G.C. n. 118 del 18/05/2016, dovranno essere oggetto di novazione, con sostituzione della garanzia con nuova, apposita, polizza fideiussoria, di pari importo, a carico e nome del soggetto subentrante;


ART. 6 - Ai fini fiscali il Funzionario dichiara che il codice fiscale del Comune è: 00119580439; la Soc. CAVE MACERATA s.r.l. dichiara che la propria partita I.V.A. è: 01806210702.

ART. 7 - Trattandosi di una mera proroga dei termini di validità della convenzione originaria Rep. 3554/2004, con la quale non si modificano i restanti contenuti della convenzione in essere con il Comune di San Severino Marche, in merito all'esercizio della cava sita in località La Mucchia di San Severino Marche, il presente atto non comporta valori aggiuntivi bensì un residuale dell'atto originario, corrispondente al contributo relativo ai rimanenti m³ 513.290 (m³ 513.290 x 1,2 €/m³ = € 615.948).

ART. 8 - Vengono qui richiamati e accettati tutti gli articoli della convenzione rep. 3554/2004, compreso l'onere per il ripristino del sito di cava, ad eccezione di quanto diversamente disposto con il presente atto aggiuntivo.

ART. 9 - Le parti danno atto che a seguito del subentro della Società CAVE MACERATA SRL è intervenuta una modifica dei dati amministrativi della Polizza originaria, che dal n. 140.0783685.08 (Fondiarìa-Sai) passa al nuovo numero della compagnia ATRADIUS CRÈDITO Y CAUCIÒN S.A. DE SEGUROS Y REASEGURO; resta fermo l'importo da garantire, nonché tutte le altre condizioni generali previste nell'originaria polizza.

ART. 10 - la garanzia fideiussoria per le operazioni di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava, per la corretta esecuzione del progetto di rimboschimento (adeguato alle prescrizioni dettate in conferenza) a compensazione ambientale dell'abbattimento delle aree boscate, nonché per la garanzia del corretto e completo versamento dei contributi di cui all'art. 17 della L.R. 71/97,





dovrà essere di importo pari ad € 1.646.625,30 e dovrà coprire tutto il nuovo periodo di proroga termini.

ART. 11 - l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del progetto assentito ed in ottemperanza a quanto riportato nell'Autorizzazione Paesaggistica, prorogata con Determinazione Dir. n. 58 – Settore Territorio e Ambiente del 20-02-2020, della competente Provincia di Macerata.

ART. 12 - per quanto riguarda tutti gli altri atti gestionali previsti dalla L.R. 71/97 e DPR 380/2001 e s.m.i., ecc., compreso il rilascio della nuova Autorizzazione, verranno rilasciati dal Responsabile dell'Area LL.PP. - RICOSTRUZIONE e URBANISTICA - UFFICIO URBANISTICA.

ART. 11 - Tutte le spese del presente atto aggiuntivo alla convenzione, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta Cavatrice.

Sottoscritto

LA DITTA
Società CAVE MACERATA s.r.l.

IL RESPONSABILE Dell'AREA
LL.PP. – Ricostruzione e Urbanistica
(Ing. Marco Barcaioni)

San Severino Marche, li
13/08/2021

Il Responsabile

BARCAIONI MARCO / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

La presente copia è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.

San Severino Marche, li 15/10/2021

Il Responsabile dell'Area Urbanistica



60320/17790



12780000000020607

POLIZZA	PT 0610250	650000117	V20	083 1
CONTRAENTE	CAVE MACERATA S.R.L.		IT000123712	
	STRADA PROVINCIALE 114 KM.6+300, 00 62011 CINGOLI (MC) ITA			
BENEFICIARIO	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE		IT000092553	
	PIAZZA DEL POPOLO, 45 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) ITA			
CAUSALE DELLA GARANZIA Progetto di coltivazione e recupero cava di calcare ex L.R.71/97. Loc LA MUCCHIA- Bacini n. 4 PPAE- Convenzione n. 3554 del 23/12/2004- autorizzazione con D.D. n. 384 del 23/12/2004- proroga termini di coltivazione e voltura convenzione.				

IMPORTO DELLA GARANZIA	€	1.646.625,30	dicompartito	Unmilione seicentoquarantaseimilaseicentoventicinque/30
DURATA INIZIALE (AI FINI DEL CALCOLO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO)	GIORNI	1270	DAI	30/08/2021
			AL	20/02/2025
			ultimo	12
			val	Eu
			variaz.	

Premio di perfezionamento - Bollo e Registro assolti in modo virtuale (art. 11, l. 29-10-1991 n. 1216) - Esente da IVA Art. 10, 2 - DPR. 26/10/2000 n. 633 e successive modificazioni							
netto	accessori	diritti	I d	imposte	I r	totale	
31.033,06		3.448,12		1.168,12	4.456,18	2	40.105,48

PROROGHE EVENTUALI		Annuali	A PARTIRE DAL		20/02/2025		
netto	accessori	diritti	I d	imposte	I r	totale	
8.918,95		990,99		335,72	1.280,72	2	11.526,38

Emessa in n. 4 esemplari ad unico effetto in	ROMA	il	01/09/2021
--	-------------	----	-------------------

CONDIZIONI PARTICOLARI:

IL CONTRAENTE (1)	LA SOCIETA' Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Rappresentanza Generale per l'Italia
-------------------	---

DICHIARAZIONE DI SVINCOLO DEL BENEFICIARIO

NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA PRESENTE.


(data) _____ (Timbro e firma)

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO	Si dichiara che il premio di € 40.105,48 è stato incassato il _____
	LA SOCIETA' Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Rappresentanza Generale per l'Italia

(1) Le firme per procura devono essere corredate degli estremi della procura stessa la cui copia dovrà essere allegata alla presente polizza

Mario B...

ESEMPLARE VALIDO PER IL BENEFICIARIO



Dichiaro sotto la mia responsabilità che le firme sono state apposte in mia presenza e che mi sono personalmente accertato dell'identità del firmatario. L'Agente procuratore

Polizza cauzionale per concessione pubblica

ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (in seguito denominata Società), domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l'Italia in Roma - Via Crescenzo, 12 - iscritta nell'elenco IVASS delle imprese d'assicurazione con sede legale in uno stato UE ammesse ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, operante nei rami credito e cauzioni, assicura al Beneficiario l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Contraente e indicate, con gli estremi della polizza, a tergo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - La presente polizza garantisce l'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario ed indicati nella causale. Il limite di risarcimento è costituito dal massimale di polizza.

Art. 2 - La garanzia avrà la durata iniziale indicata in polizza e sarà tacitamente prorogata per periodi di uguale durata fino a dichiarazione di svincolo da parte del Beneficiario.

Conseguentemente il Contraente sarà tenuto a corrispondere alla Società in via anticipata il premio di perfezionamento e i successivi premi di proroga nell'importo indicato nell'apposito riquadro, fermo restando che, ai fini della validità della garanzia, l'eventuale mancato pagamento di tali premi non potrà in nessun caso essere opposto al Beneficiario.

Art. 3 - La Società, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, verserà entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta motivata del Beneficiario, fino alla concorrenza del massimale garantito, tutte le somme che il Beneficiario richiederà a titolo di risarcimento in conseguenza del mancato adempimento degli impegni assunti nei suoi confronti dal Contraente.

Art. 4 - La Società, per ogni pagamento effettuato al Beneficiario, ha diritto

di surrogarsi a quest'ultimo e di agire in rivalsa nei confronti del Contraente per il recupero della sorte, degli interessi e delle spese.


Art. 5 - La Società, quando abbia ricevuto la richiesta di pagamento del Beneficiario oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari o azioni esecutive o cautelari, o sia stato risolto per fatto di quest'ultimo il contratto stipulato con il Beneficiario, anche prima di aver corrisposto l'indennizzo, potrà agire nei confronti del Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa.

Art. 6 - Le spese, le imposte ed ogni altro onere relativo alla polizza, ivi compresi quelli relativi agli indennizzi, sono sempre a carico del Contraente.

Art. 7 - Le comunicazioni inerenti la presente polizza dovranno essere inoltrate mediante raccomandata r.r.

Art. 8 - Il Foro competente è quello di Roma.

Per quanto non previsto in questa polizza valgono le disposizioni di Legge ad essa applicabili.



Copia conforme al suo originale, firmato a
norma di legge. La presente copia consta di
complessivi fogli 19 e si rilascia ad
uso Consiglio della Città
Camerino, li 20 ottobre 2011



COMUNE DI CINGOLI

(PROVINCIA DI MACERATA)

VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RESTAURO
AMBIENTALE DI UNA CAVA DI CALCARE IN LOC. RIO LAQUE. (EX
SIELPA CONVENZIONE ORIGINARIA REP. 11359/2004), DITTA CAVE
MACERATA SRL

L'anno duemilaventuno addi VENTISEI del mese di FEBBRAIO, avanti a me
Dott.ssa Stella Sabbatini, Segretario Generale del Comune di Cingoli, autorizzato a
ricevere e rogitare atti con la formula pubblica amministrativa, si sono costituiti:

- l'Ing. Emanuele Brunacci nato a Macerata il 25.12.1956 Funzionario
Responsabile del IV Settore Ufficio Tecnico -- Urbanistica, il quale interviene al
presente atto non in proprio ma in nome, conto ed interesse del Comune di Cingoli
C.F. 0001129810438, a quanto in fra autorizzato con delibera di Giunta Municipale
in data 10.01.2020 n° 5, dichiarata immediatamente esecutiva;

- Sig. Pinto Fernando, nato a Lucera (FG), il 25.04.1958, che interviene in qualità di
Amministratore Delegato della Ditta Cave Macerata s.r.l., avente sede in Cingoli,
località Rio Laque S.P. n. 114 km. 6+300 ; C.F. e P.I della Società n.
01806210702.

Le parti sopra costituite, della cui identità io Segretario rogante sono personalmente
certo, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio
consenso.

PREMESSO

- che la Ditta S.I.E.L.P.A s.r.l. ha coltivato una cava di calcare ubicata in località
Rio Laque del Comune di Cingoli giusta convenzione stipulata il 08/03/2004, Rep.
11359/2004, relativa all'area individuata in catasto terreni del Comune di Cingoli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stella SABBATINI

CAVE MACERATA S.r.l.
L'Amministratore delegato

sui fogli: 151, p.lle 69, 129, 136, 152, 85, 141 e 143; foglio 152 p.lle 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 49, 19, 46, 48, 52, 55, 56,57, 15, 18, 47, 51 e 54; foglio 153 p.lle 69, 14, 32, della superficie complessiva di ha 29.73.76;

- che in seguito al fallimento della Ditta S.I.E.L.P.A s.r.l, n. 06/2014 Reg. Fall. del 27.1.2014 il Tribunale di Macerata ha nominato curatore fallimentare il rag. Renzo Telloni di Macerata;

- che il Comune, in base al provvedimento del Giudice Fallimentare del 12.02.2014, ha autorizzato l'esercizio provvisorio della cava SIELPA in loc. Rio Laque con successive proroghe, di cui l'ultima del 13/08/2018, fino al 12.02.2019 n. rep. 12526;

- che il curatore fallimentare ha chiesto con nota n. 5193 del 01.04.2016, l'integrazione dell'area oggetto di estrazione con la zona su cui insiste la parete fessurata, situata a confine della sezione G);

- che la Provincia di Macerata " Gestione del Territorio" con nota n. 23269 del 19.05.2016 esprimeva parere favorevole alla messa in sicurezza della parete fessurata e che il Giudice delegato al fallimento con nota in calce alla richiesta del curatore fallimentare n. 12483 del 28.07.2016 ha autorizzato l'integrazione di cui al punto precedente;

- che il Tribunale di Macerata Ufficio Fallimentare con Decreto n. 124/2018 rep. ha trasferito alla Società Cave Macerata s.r.l. (p.iva 01806210702) il lotto unico dell'intero sito estrattivo in località Rio Laque come da particelle catastali sopra elencate;

- che con convenzione REP. 12555 del 11/02/2019 è stata autorizzata la voltura della convenzione REP. 11359/2004 e la prosecuzione dell'esercizio di cava secondo il progetto originario alla Ditta Cave Macerata s.r.l. d'ora in avanti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stella SABBATINI

CAVE MACERATA S.r.l.
L'Amministratore delegato

CAMA;

- che la Giunta Comunale con atto n. 5 del 10.01.2020 sopra richiamato, ha espresso parere favorevole alla variante al progetto di coltivazione e restauro ambientale della cava di calcare sita in Loc. Rio Laque (Ex Sielpa);
- che la Provincia di Macerata con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 12.03.2020 ha adottato la conclusione della conferenza dei servizi con gli effetti di cui all'art. 14 ter della l. 241/90;
- che il Comune con DGM n. 133 del 09.10.2020 ha approvato il nuovo schema di convenzione, come modificato con DGM n. 9 del 5/02/2021;
- che il pagamento del contributo cavatori avverrà con le modalità di cui all'art.17 della L.R. 71/97 e ss. mm. ii;

TUTTO CIO' PREMESSO



le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto appresso:


ART. 1 - La premessa forma parte integrante del presente atto.

ART.2 - L' Ing. Emanuele Brunacci prende atto della richiesta di autorizzazione della Società CAMA ad eseguire la variante all'intervento estrattivo nell'area di cava di cui alla originaria convenzione rep. 11359 del 8.3.2004, in merito alla sola sistemazione finale del sito estrattivo, con riferimento al progetto approvato dalla Provincia di Macerata in data 12.03.2020 con D.D. n.91; progetto a firma del Dott. Geol. Massimo Mosca, prot. del 22/01/2019 n. 9357, come successivamente integrato secondo le prescrizioni del Comune, con particolare riferimento alla strada interna alla cava, con nota prot. n 10066 del 03/07/2020, ai fini della presente convenzione (come da planimetria allegata sub "A")..

ART. 3 - La ditta CAMA è autorizzata all'esercizio della cava di calcare in loc. Rio Laque sino alla data **05/04/2023**, ai sensi dei seguenti provvedimenti:

- ✓ Determina Dirigenziale della Provincia di Macerata n.91 del 12/03/2020



IL SEGRETARIO GENERALE
not.ssa Stella SABBATINI


CAVE MACERATA S.r.l.
L'Amministratore Massimo Mosca

“Procedura finalizzata al rilascio dell’autorizzazione della variante al progetto di coltivazione e restauro ambientale di una cava di calcare sita in Loc. Rio Laque, Ditta Cave Macerata srl” con tutte le prescrizioni in essa previste ivi compresa quella relativa alla strada interpoderale interna alla cava, contenente i seguenti atti di assenso:

- a) Parere favorevole di conformità alle disposizioni provinciali e regionali ai sensi dell’art.13 L.R. 71/97 e s.m.i. con le prescrizioni che qui si intendono acquisite;
 - b) Autorizzazione ai sensi dell’art. 12 L.R. 71/97 e s.m.i.;
 - c) Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D. Lgs. 42/2004 con la prescrizione che si intende acquisita;
 - d) Rilascio del nulla osta del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e relativa prescrizione che si intende acquisita;
 - e) Approvazione piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi dell’art.5 D. Lgs. 117/2008;
 - f) Autorizzazione degli accessi carrabili ai sensi degli artt. 22 e 26 D. Lgs. 285/1992;
- ART. 4 - Ai fini fiscali il funzionario dichiara che il codice fiscale del Comune è 00129810438; la P.I. della Società CAMA è 01806210702.

ART. 5 - Vengono qui richiamati e accettati tutti gli articoli della convenzione rep. 11359/2004, compreso l’onere per il ripristino del sito di cava, ad eccezione dell’art. 5 che è sostituito dal seguente art.6 ;

ART. 6 - La Società CAMA dichiara di avere rinnovato in data 11/02/2019 con la compagnia Unipol Sai la polizza fidejussoria n. 1/52940/96/745625225, per l’importo 1.398.000,00, attualmente in vigore ed esigibile a prima richiesta. La stessa potrà essere ridotta in conformità al progetto approvato fino all’importo di EURO 1.131.379,27, a parità di condizioni e sempre vincolata a favore del Comune di Cingoli, a garanzia del recupero ambientale dell’area di cava e dei relativi costi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stella SABBATINI

CAVE MACERATA S.r.l.
L'Administratore delegato

qualora non faccia fronte alle spese necessarie per le operazioni di accertamento connesse con l'inizio e l'ultimazione dei lavori di coltivazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, nonché della copertura delle eventuali penali per il ritardo dei pagamenti e degli stessi pagamenti; la garanzia non potrà essere svincolata prima dell'avvenuto accertamento del completo recupero dell'area; comunque il Comune potrà autorizzare, su richiesta della Società CAMA e previo collaudo parziale, lo svincolo della stessa garanzia proporzionalmente al valore della parte di cava eventualmente recuperata.


ART. 7 - Tutte le spese della presente convenzione nessuna esclusa sono a carico della Ditta Cavatrice.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DITTA **CAVE MACERATA S.r.l.**
Administratore delegato

COMUNE DI CINGOLI *[Signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE **IL SEGRETARIO GENERALE**
Dott.ssa Stella SABBATINI




CAVE MACERATA S.R.L.

COMUNE DI CIVITANOVA
CAVE MACERATA S.R.L.
PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RESTAURO AMBIENTALE
VALANTE 2019

CAVE DI CIVITANOVA S.P.A. "GRUQUE"
OGGETTO DI COLTIVAZIONE
PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RESTAURO AMBIENTALE
VALANTE 2019


COLLEZIONE DEI PIANI
DATI: AREA 11.000
CAVE MACERATA S.R.L.
PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RESTAURO AMBIENTALE
VALANTE 2019

PLANIMETRIA RECUPERO FINALE scala 1:1.000



Progressivo	Caviglia	Pendenza
1	432,00	0,00
2	434,00	28,89
3	436,00	50,00
4	438,00	60,00
5	440,00	71,43
6	442,00	83,33
7	444,00	95,24
8	446,00	107,14
9	448,00	119,05
10	450,00	130,95
11	452,00	142,86
12	454,00	154,76
13	456,00	166,67
14	458,00	178,57
15	460,00	190,48
16	462,00	202,38
17	464,00	214,29
18	466,00	226,19
19	468,00	238,10
20	470,00	250,00
21	472,00	261,90
22	474,00	273,81
23	476,00	285,71
24	478,00	297,62
25	480,00	309,52
26	482,00	321,43
27	484,00	333,33
28	486,00	345,24
29	488,00	357,14
30	490,00	369,05
31	492,00	380,95
32	494,00	392,86
33	496,00	404,76
34	498,00	416,67
35	500,00	428,57
36	502,00	440,48
37	504,00	452,38
38	506,00	464,29
39	508,00	476,19
40	510,00	488,10
41	512,00	500,00
42	514,00	511,90
43	516,00	523,81
44	518,00	535,71
45	520,00	547,62
46	522,00	559,52
47	524,00	571,43
48	526,00	583,33
49	528,00	595,24
50	530,00	607,14
51	532,00	619,05
52	534,00	630,95
53	536,00	642,86
54	538,00	654,76
55	540,00	666,67
56	542,00	678,57
57	544,00	690,48
58	546,00	702,38
59	548,00	714,29
60	550,00	726,19
61	552,00	738,10
62	554,00	750,00
63	556,00	761,90
64	558,00	773,81
65	560,00	785,71
66	562,00	797,62
67	564,00	809,52
68	566,00	821,43
69	568,00	833,33
70	570,00	845,24
71	572,00	857,14
72	574,00	869,05
73	576,00	880,95
74	578,00	892,86
75	580,00	904,76
76	582,00	916,67
77	584,00	928,57
78	586,00	940,48
79	588,00	952,38
80	590,00	964,29
81	592,00	976,19
82	594,00	988,10
83	596,00	1000,00
84	598,00	1011,90
85	600,00	1023,81
86	602,00	1035,71
87	604,00	1047,62
88	606,00	1059,52
89	608,00	1071,43
90	610,00	1083,33
91	612,00	1095,24
92	614,00	1107,14
93	616,00	1119,05
94	618,00	1130,95
95	620,00	1142,86
96	622,00	1154,76
97	624,00	1166,67
98	626,00	1178,57
99	628,00	1190,48
100	630,00	1202,38
101	632,00	1214,29
102	634,00	1226,19
103	636,00	1238,10
104	638,00	1250,00
105	640,00	1261,90
106	642,00	1273,81
107	644,00	1285,71
108	646,00	1297,62
109	648,00	1309,52
110	650,00	1321,43
111	652,00	1333,33
112	654,00	1345,24
113	656,00	1357,14
114	658,00	1369,05
115	660,00	1380,95
116	662,00	1392,86
117	664,00	1404,76
118	666,00	1416,67
119	668,00	1428,57
120	670,00	1440,48
121	672,00	1452,38
122	674,00	1464,29
123	676,00	1476,19
124	678,00	1488,10
125	680,00	1500,00

ENTRATA ERIAZZALE
BASSA CAVA
SECRETARIO GENERALE
G. STABILI S. SABATINI




CAVE MACERATA S.R.L.
L'Amministratore delegato

LEGENDA RECUPERO

- A: AREA RIMODELLATA E RECUPERATA AL DI FUORI DEL LIMITE DI INTERVENTO
- B: AREA ESCAVATA E RECUPERATA
- C1: AREA IN FASE DI ESCAVAZIONE DA RECUPERARE CON LA STESSA LOGICA DELLE AREE A e B
- C2: AREA DA RIMODELLARE E RECUPERARE CON LA STESSA LOGICA DELLE AREE A e B

CAVIALETTE RACCOLTA ACQUA SUPER
LE AREE B + C1 + C2 + G " hanno un'estensione
relazionale di recupero vegetazionale (Tav. Kint - Api
LE AREE C1 + C2 + G " hanno un'estensione di 6
(Tav. Kint - Aprile 2020)





REP. 12812

COMUNE DI CINGOLI
(PROVINCIA DI MACERATA)

**PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RESTAURO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI
CALCARE IN LOC. RIO LAQUE. (EX SIELPA CONVENZIONE ORIGINARIA REP.
11359/2004), DITTA CAVE MACERATA SRL: PROROGA**



L'anno duemilaventitre addi VENTUNO del mese di LUGLIO, avanti a me
Dott.ssa Stella Sabbatini, Segretario Generale del Comune di Cingoli, autorizzato a
ricevere e rogitare atti con la formula pubblica amministrativa, si sono costituiti:

- l'Ing. Emanuele Brunacci, nato a Macerata il 25.12.1956 Funzionario Responsabile del IV Settore Ufficio Tecnico – Urbanistica, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome, conto ed interesse del Comune di Cingoli C.F. 0001129810438, a quanto in fra autorizzato con delibera di Giunta Municipale in data 19/06/2023 n° 99, dichiarata immediatamente esecutiva;
- Sig. Pinto Fernando, nato a Lucera (FG) il 25.04.1958, che interviene in qualità di Amministratore Delegato della Ditta Cave Macerata s.r.l., avente sede in Cingoli, località Rio Laque S.P. n. 114 km. 6+300 ; C.F. e P.I della Società n. 01806210702.

Le parti sopra costituite, della cui identità io Segretario rogante sono personalmente certo, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO

- che la Ditta S.I.E.L.P.A s.r.l. ha coltivato una cava di calcare ubicata in località Rio Laque del Comune di Cingoli giusta convenzione stipulata il 08/03/2004, Rep. 11359/2004, relativa all'area individuata in catasto terreni del Comune di Cingoli sui fogli: 151, p.lle 69, 129, 136, 152, 85, 141 e 143; foglio 152 p.lle 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 49, 19, 46, 48, 52, 55, 56,57, 15, 18, 47, 51 e 54; foglio 153 p.lle 69, 14, 32, della superficie complessiva di ha 29.73.76;
- che in seguito al fallimento della Ditta S.I.E.L.P.A s.r.l, n. 06/2014 Reg. Fall. del 27.1.2014 il Tribunale di Macerata ha nominato curatore fallimentare il rag. Renzo Telloni

di Macerata;

- che il Comune, in base al provvedimento del Giudice Fallimentare del 12.02.2014, ha autorizzato l'esercizio provvisorio della cava SIELPA in loc. Rio Laque con successive proroghe, di cui l'ultima del 13/08/2018, fino al 12.02.2019 n. rep. 12526;
- che il curatore fallimentare ha chiesto con nota n. 5193 del 01.04.2016, l'integrazione dell'area oggetto di estrazione con la zona su cui insiste la parete fessurata, situata a confine della sezione G);
- che la Provincia di Macerata " Gestione del Territorio" con nota n. 23269 del 19.05.2016 esprimeva parere favorevole alla messa in sicurezza della parete fessurata e che il Giudice delegato al fallimento con nota in calce alla richiesta del curatore fallimentare n. 12483 del 28.07.2016 ha autorizzato l'integrazione di cui al punto precedente;
- che il Tribunale di Macerata Ufficio Fallimentare con Decreto n. 124/2018 rep. ha trasferito alla Società Cave Macerata s.r.l. (p.iva 01806210702) il lotto unico dell'intero sito estrattivo in località Rio Laque come da particelle catastali sopra elencate;
- che con convenzione REP. 12555 del 11/02/2019 è stata autorizzata la voltura della convenzione REP. 11359/2004 e la prosecuzione dell'esercizio di cava secondo il progetto originario alla Ditta Cave Macerata s.r.l. d'ora in avanti CAMA;
- che la Giunta Comunale con atto n. 5 del 10.01.2020 sopra richiamato, ha espresso parere favorevole alla variante al progetto di coltivazione e restauro ambientale della cava di calcare sita in Loc. Rio Laque (Ex Sielpa);
- che la Provincia di Macerata con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 12.03.2020 ha adottato la conclusione della conferenza dei servizi con gli effetti di cui all'art. 14 ter della l. 241/90;
- che il Comune con DGM n. 133 del 09.10.2020 ha approvato il nuovo schema di convenzione;
- che il pagamento del contributo cavatori avviene con le modalità di cui all'art.17 della L.R. 71/97 e ss. mm. ii;
- richiamata la convenzione per la variante e proroga al progetto sopra riportato rep.12657

del 26/02/2021 con scadenza 05/04/2023;

Vista la nota prot. 19773 del 14/10/2023 con cui la Ditta Cave Macerata srl chiedeva la proroga dell'attività estrattiva per la cava di calcare sita in Loc. Rio Laque nel Comune di Cingoli e contestualmente presentava l'aggiornamento del crono programma estrattivo, come successivamente integrata con nota prot. 1398 del 20/01/2023;

Preso atto del conseguente incarico conferito al Geom. Luca Marconi ai sensi della D.G.C. n.97 del 15/06/2012 su indicazione dell'Ente, nel rispetto del principio della rotazione e della professionalità, il quale ha certificato con nota prot. 10671 del 05/06/2023 che il materiale ancora presente in cava e da estrarre ammonta a circa 196.000,00 mc;

Visto il contenuto della deliberazione n. 99/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - La premessa forma parte integrante del presente atto.

ART.2 - L' Ing. Emanuele Brunacci prende atto ed accoglie la richiesta della Società CAMA prot.19773 del 14/10/2022 di proroga della vigente autorizzazione all'esercizio di cava per anni 4,5 e successiva nota prot. 1398 del 20/01/2023, decorrenti dalla data della stessa richiesta.

ART. 3 - La ditta CAMA è autorizzata all'esercizio della cava di calcare in loc. Rio Laque sino alla data 13/04/2027, ai sensi della D.G.C. n. 99 del 19/06/2023 con le condizioni di cui alla precedente convenzione Rep. 12657 del 26/02/2021:

ART. 4 - Ai fini fiscali il funzionario dichiara che il codice fiscale del Comune è 00129810438; la P.I. della Società CAMA è 01806210702.

ART. 5 - Vengono qui richiamati e accettati tutti gli articoli della convenzione rep. 12657/2021.

ART. 6 - La Società CAMA dichiara di avere rinnovato in data 11/02/2019 con la compagnia Unipol Sai una polizza fidejussoria n. 1/52940/96/745625225 per l'importo di € 1.131.379,27 attualmente in vigore ed esigibile a prima richiesta, vincolata a favore del Comune di Cingoli, a garanzia del recupero ambientale dell'area di cava e dei relativi costi

qualora non faccia fronte alle spese necessarie per le operazioni di accertamento connesse con l'inizio e l'ultimazione dei lavori di coltivazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, nonché della copertura delle eventuali penali per il ritardo dei pagamenti e degli stessi pagamenti; la garanzia non potrà comunque essere svincolata prima dell'avvenuto accertamento del completo recupero dell'area.


Dichiara altresì di aver provveduto al pagamento del premio relativo alla suddetta polizza; la stessa polizza è stata adeguata all'importo corrispondente alla stima dei lavori di recupero ambientale dell'area di cava allegato al progetto di variante di cui all'art. 3.

ART. 7 - Tutte le spese della presente convenzione nessuna esclusa sono a carico della Ditta Cavatrice.

ART. 8 - Quest'atto da me Segretario Comunale ricevuto e scritto su facciate 4, compresa la presente, di fogli bollati n. 1 allegati viene da me letto alle parti le quali, riconoscendo che il contenuto di esso è conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono.

LA DITTA


Fernando Pinto



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stella SABBATINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stella Sabbatini



COMUNE DI CINGOLI

Ing. Emanuele Brunacci



2

RIO INERTI S.R.L.

**Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà
(rilasciata ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il sottoscritto **PALMUCCI FABRIZIO** nato a **SAN SEVERINO MARCHE (MC)** il **29/03/1965** e residente a **SAN SEVERINO MARCHE (MC)** in **VIA DONATO BRAMANTE n° 18 – C.F. PLMFRZ65C29I156Q**

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

di essere Rappresentante d'Impresa della società **RIO INERTI S.R.L.** con Sede Legale in **San Severino Marche (MC) Via Donato Bramante, 18 – C.F./P.IVA 01540320437** e che detta società è regolarmente autorizzata, all'esercizio di Attività Estrattiva "cava" sita in **Cingoli (MC)** in **Loc. Rio Lacque** scn lungo la **S.P. 114**, dal **Comune di Cingoli (MC)** con **Convenzione per l'autorizzazione all'attuazione di un progetto di escavazione e recupero ambientale di una cava di scaglia rossa di cui alla L.R. 71/97 e ss., Rep. N. 12348 del 12/05/2016 prorogata con Rep. N. 12717 del 10/12/2021, a cui ha fatto seguito Nuova Convenzione Rep. N. 12809 del 30/06/2023 con validità decennale ed in corso di validità e che tale Convenzione è attualmente in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente. Siamo inoltre in possesso come previsto dal PPAE della Provincia di Macerata della regolare autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla stessa Provincia.**

Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi previsti e consentiti dalla legge.

.....
.....
.....

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 e successivo GDPR 679/16 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

San Severino Marche li, 03 Agosto 2023

Il dichiarante

RIO INERTI s.r.l.
Via Donato Bramante, 18
62027 San Severino Marche (MC)
Tel. 333.7497950 - www.rioinerti.it
e-mail: rioinerti@gmail.com - Pec: rio.inertipec.it
P.IVA/C.F. n. 01540320437 - Macerata n. 01540320437
R.E.A. n. 160831 - Codice Univoco : KRRH689

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere:

- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all'ufficio competente) per posta, via fax, via e-mail o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità.

4 DITTA PESAOLA SESTO E BRUNO S.N.C.



PROVINCIA DI MACERATA



Atto n° 75

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 208 – Ditta PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c., con sede legale in Via Crocette n. 29 del Comune di Morrovalle e sede operativa Via Crocette n. 33 del Comune di Morrovalle. Autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero (R13-R5) di rifiuti speciali non pericolosi. I.E.

Deliberazione della Giunta Provinciale

Riunitasi nella sala delle adunanze il giorno 05-03-14 - alle ore 12:00

Con l'intervento dei Signori :

PETTINARI ANTONIO	PRESIDENTE	P
MARIANI PAOLA	VICEPRESIDENTE	P
BIAGIOLA ALESSANDRO	ASSESSORE	A
BIANCHINI SPORT	ASSESSORE	P
LIPPI LEONARDO	ASSESSORE	P
PALOMBINI GIORGIO	ASSESSORE	P
TORRESI GIOVANNI BATTISTA	ASSESSORE	P

E con la partecipazione del Segretario Generale MARCHEGIANI SILVANO

PROVINCIA DI MACERATA
Per Copia conforme all'Originale
composta di N. 18 fogli.

Macerata, li

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECOLOGIA
E TUTELA DELL'AMBIENTE

Daniele Crivello



41403
2007/02/14

PARERE: Ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147-bis, 1° comma, del D. Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole IN ORDINE alla Regolarita' tecnica Espresso in data 26-02-14	
Il Dirigente ADDEI LUCA	✓ Firmato

Deliberazione Consiglio Comunale n. 157
"Approvazione Piano Urbanistico Comunale n. 157
Decreto Legislativo n. 267/2000 art. 49, 1° comma
ambientale".
D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2001 art. 152
integrative del decreto legislativo n. 152
ambientale".
D.Lgs. 128/2010 avveduto ad art. 152 del decreto legislativo n. 152, recante
april 2006 n. 152, recante art. 152 del decreto legislativo n. 152
legge 18 giugno 2009 n. 66
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 218 art. 152 del decreto legislativo n. 152
2008/08/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio art. 152
rischi e che abroga alcuni decreti
Decreto del Ministero dell'Interno n. 6148 del 12/12/2011
pericolosi sottoposti alle procedure di cui all'art. 152
33 del decreto legislativo n. 152 del 2000 art. 152
Legge Regionale n. 10 del 20/02/2013 art. 152
problemi integrati dal decreto n. 6148 del 12/12/2011
D.Lgs. n. 201 del 12/02/2011 art. 152 del decreto legislativo n. 152
Decreto del Ministero dell'Interno n. 6148 del 12/12/2011
Decreto del Ministero dell'Interno n. 6148 del 12/12/2011
Decreto del Ministero dell'Interno n. 6148 del 12/12/2011

2



OGGETTO: D.Lgs. 152/06, art. 208 – Ditta PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c., con sede legale in Via Crocette n. 29 del Comune di Morrovalle e sede operativa Via Crocette n. 33 del Comune di Morrovalle. Autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero (R13-R5) di rifiuti speciali non pericolosi. I.E.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Delibera del Consiglio Regionale n. 284 del 15 dicembre 1999, avente ad oggetto: "Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28, art. 15";

Deliberazione Consiglio Provinciale n. 99 del 22/12/2000, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti.- Provvedimenti";

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 avente ad oggetto: "Norme in materia ambientale";

D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

D.Lgs. 128/2010 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69";

D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 intitolato: "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22";

Legge Regionale Marche 12 ottobre 2009 n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

Piano Regionale di Tutela delle acque 1° fase - Acque superficiali, approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale 29 febbraio 2000 n. 302;

Piano di Tutela delle Acque approvato con DACR n. 145 del 26.01.2010, pubblicato sul Supplemento n. 1 al BUR n. 20 del 26/02/2010.

Motivazione ed esito istruttoria

Con determinazione dirigenziale n. 86-12° del 3-3-2010 la "PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c.", avente sede legale in Via Crocette n. 29 del Comune di Morrovalle è stata iscritta al n. 151 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero (R13 – R5), ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (procedura semplificata), per l'impianto sito in Via Crocette n. 33 del Comune di Morrovalle.

Per tale impianto è stato espresso, con determinazione dirigenziale n. 376-10° del 25-10-2012, giudizio di esclusione dalla VIA con prescrizioni.

Con istanza presentata in data 08/03/2013, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 19038 dell'8-3-2013, la società ha richiesto per il medesimo impianto il rilascio



dell'autorizzazione ex art. 208 (cd. procedura ordinaria) con contestuale rinuncia all'iscrizione di cui sopra, e proponendo altresì per lo stesso le seguenti modifiche:

Ampliamento su area adiacente.

Realizzazione di alcuni volumi edilizi e modifiche costruttive.

Aumento dei quantitativi trattati ed inserimento di nuovi CER.

In data 16-4-2013 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, conclusasi con la sospensione del procedimento in attesa di acquisire la documentazione integrativa ritenuta necessaria al fine della conclusione del procedimento.

Nello specifico in tale occasione è stato rilevato quanto segue:

In merito all'ampliamento su area adiacente di cui al punto 1, quest'ultima risulta essere di proprietà di terzi soggetti, con i quali il richiedente sta stringendo contatti, a tutt'oggi non giuridicamente formalizzati, per il cedimento o godimento dell'area. Si rileva in proposito che ai fini autorizzatori, nonché in merito alla variante urbanistica conseguente al rilascio dell'autorizzazione è necessario che vi sia un titolo giuridico che legittimi il possesso dell'area. Qualora detto titolo disponga per il semplice godimento dell'area (e dunque non vi sia il trasferimento di proprietà) è necessario che vi sia il consenso alla variante urbanistica dell'area conseguente alla variazione d'uso dell'area;

In merito alla modifica di cui al punto 2, è necessario che venga ripresentato l'elaborato di variante urbanistica, aggiornato con la localizzazione della tettoia denominata "A", posta ad una distanza dal confine di almeno 5 mt. od, in alternativa, trasformata in tettoia con unica fila di appoggi e doppio sbalzo;

Per le finalità di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 il progetto va integrato con le indagini geologiche e geotecniche previste dal DM 14/01/2008. Le progettazioni degli interventi dovranno contemplare la progettazione delle opere di regimazione delle acque meteoriche finalizzate ad evitare fenomeni di impadulamento e infiltrazioni dannose, in conformità al parere rilasciato dal Settore "Gestione del Territorio" con DD. 47 del 03/03/2011;

In merito allo scarico delle acque reflue prodotte nell'impianto è necessario che venga ripresentata ulteriore planimetria aggiornata del percorso delle acque reflue di prima pioggia con indicazione del posizionamento del pozzetto fiscale, secondo quanto indicato nel parere ARPAM. Nella medesima planimetria vanno altresì individuati i percorsi e i recapiti delle acque meteoriche non contaminate delle coperture e delle tettoie;

Relativamente alle condizioni che saranno poste nell'autorizzazione allo scarico, ed indicate nel parere ARPAM, si consente al proponente di valutare la fattibilità tecnico-economica di soluzioni alternative per il recapito delle acque di prima pioggia;

A seguito di specifica richiesta rivolta alla società richiedente, la stessa dichiara che dall'operazione di trattamento (R5), saranno generati materiali con modalità, caratteristiche ed impieghi conformi a quanto previsto dalla norma tecnica di cui al DM 05/02/1998 all. all.1 sub-all. 1 punto 7 Rifiuti ceramici ed inerti;

Coerentemente con quanto previsto dalla citata norma tecnica dal CER 17 06 04 non possono generarsi materiali cd. "non più rifiuto", non essendo il richiedente un cementificio. (Dm 05/02/1998 all.1 sub-all. 1 tipologia 7.29).

In data 14/10/2013 (Ns. prot. n. 68765/2013) è stata presentata la documentazione richiesta, la quale è stata oggetto di esame da parte della conferenza di servizi nella seduta del 12/12/2013.

In tale seduta è emerso quanto segue:

- in merito al titolo giuridico legittimante il possesso dell'area di ampliamento dell'impianto, la ditta ha provveduto a sottoscrivere un contratto di affitto con i proprietari di tale area di intervento;

- relativamente alla localizzazione ed alle modalità di realizzazione della tettoia è stata



presentata la tavola integrativa 5.i che sostituisce la tavola 5 e la tavola 2.i che sostituisce la tavola 2; al riguardo la ditta ha accolto i suggerimenti del Comune di Morrovalle in merito alla distanza dai confini della tettoia;

- la documentazione è stata integrata con indagine geologica per le finalità di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001;

- in merito alla regimazione delle acque viene acquisito il parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/06: delle acque domestiche;

delle acque di prima pioggia derivante dal dilavamento delle aree impermeabili scoperte ove viene svolta l'attività di gestione rifiuti;

condizionato all'aggiornamento e alla redazione in forma definitiva e non indicativa della tavola 3.i - sistema gestione delle acque - affinché lo scarico delle acque di prima pioggia recapiti direttamente al corpo ricettore e venga individuato il relativo pozzetto per il prelievo e campionamento. Nell'autorizzazione che verrà rilasciata saranno indicate le prescrizioni e le condizioni per le operazioni di manutenzione, modifiche, guasti e per la corretta gestione di tutte le operazioni funzionalmente connesse con gli scarichi;

- l'impianto di trattamento delle acque domestiche deve essere dimensionato ai sensi dell'art. 27 delle NTA al P.T.A della Regione Marche;

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto "end of waste" il materiale deve essere sottoposto ad una delle operazioni previste dal D.M. 5-2-1998.

Nel corso di tale seduta il progetto è stato approvato nei seguenti termini.

L'area ove insiste l'impianto, sino ad ora gestito in procedura semplificata, si trova nel Comune di Morrovalle in loc. Crocette, n.33 (rif. catastale foglio 17, part. 217-58-110-porz.109) e ricade nelle seguenti zone urbanistiche:

per l'impianto esistente: "Zona per industrie nocive DN art. 25 N.T.A.;

per l'area oggetto di ampliamento "Zona Agricola di Salvaguardia Paesistico Ambientale EA" art. 29 N.T.A.;

L'impianto è destinato alla frantumazione e successiva vagliatura di rifiuti inerti: pietra, laterizi, cemento, fresato, sabbie, ecc, elencati nell'all. A al presente atto.

Nel processo vengono impiegati i seguenti macchinari:

Frantoio primario a mascelle CR Tipo CR 600 Matricola CR 600 - 0024 anno di fabbricazione 2002;

Trasportatore a nastro TN 600 Tipo TN 600X18 Matricola 060018000-001 anno di fabbricazione 2002;

Vaglio vibrante Mod 3,7 Tipo 3,7/3 Matricola 700140000-010 anno di fabbricazione 2002;

Separatore magnetico a nastro SM Tipo 50/40 Matricola n. 14319 anno di fabbricazione 2002;

Alimentatore vibrante sgrossatore AVS Tipo AVS-R 700 Matricola 013520000-004 anno di fabbricazione 2002;

Trasportatore a nastro TN 400 Tipo TN 400x9 Matricola 090040000-007 anno di fabbricazione 2002;

Nastro trasportatore scomponibile NTS 40 Tipo NTS 40/28 Matricola n. 252 anno di fabbricazione 2007.

La realizzazione del progetto prevede la sistemazione dell'area di stoccaggio dei rifiuti prima di avviarli alle operazioni di trattamento. In particolare verrà approntata una piattaforma in cls armato con doppia rete previa sistemazione di telo impermeabile. Tale piazzale verrà dotato di canaletta di scolo per la raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dagli inaffiatori utilizzati per l'abbattimento di polveri.

Il progetto prevede altresì la realizzazione di due tettoie.



Il sistema di raccolta e trattamento per le acque di prima pioggia relative al dilavamento delle aree pavimentate R5-R13, aventi una superficie totale di 1080 mq. così strutturato: le acque meteoriche di dilavamento delle aree sopra citate verranno tutte convogliate verso un pozzetto separatore dal quale le acque di prima pioggia verranno convogliate alla "vasca 1° pioggia" avente un volume di 6,5 mc; dopo 24 ore dall'inizio dell'evento meteorico le acque di prima pioggia raccolte nell'apposita vasca verranno poi inviate allo scarico; le acque di seconda pioggia verranno inviate alle cisterne interrate con funzione di invarianza idraulica del volume complessivo di 70 mc. A tali cisterne pervengono anche le acque meteoriche di dilavamento raccolte dalle tettoie A e B.

Le acque di seconda pioggia e quelle delle tettoie possono altresì essere riutilizzate nel ciclo produttivo per la depolverizzazione di macchinari, strade cumuli, etc..., e per l'irrigazione delle aree previste a verde.

Diversamente le stesse, ai fini della laminazione delle portate accumulate, vengono scaricate nel medesimo corpo idrico recettore.

Lo scarico delle acque di prima pioggia e del ulteriori acque meteoriche previo passaggio in un pozzetto di riunificazione posto a valle del pozzetto fiscale, avviene in un corpo idrico senza nome appartenente al bacino idrografico del Fiume Chienti nel punto di scarico che si identifica con le seguenti coordinate Gauss-Boaga (fuso Est) X: 2407382 Y: 4795460.

Inoltre, vista l'assenza di una pubblica fognatura nei pressi dell'opificio in esame, è stato progettato anche un sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue domestiche derivanti dall'edificio colonico e/o dei locali costituito da una fossa Imhoff come da allegato schema della ditta SPEA di dimensione in litri 1.100 pari al modello Bio Family HT 1000 per 6 ab/eq.

Tali acque così trattate verranno poi disperse nel terreno mediante un impianto di sub-irrigazione per il quale è stata formulata una relazione geologica dal dott. Geol. Gabriele Cutini nella quale viene dichiarata l'idoneità del sito individuato per tale tecnica e vengono fornite tutte le indicazioni necessarie per la buona messa in opera dell'impianto stesso.

Si dà atto che ai fini della conclusione del procedimento in questione sono stati acquisiti nel corso dei lavori della conferenza di servizi i pareri favorevoli dei seguenti enti:

Comune di Morrovalle, intervenuto nella seduta del 16/04/2013;
ARPAM – Dipartimento Provinciale di Macerata (nota prot. n. 43689 del 9-12-2013, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 83353 del 10-12-2013);
ASUR Area Vasta n. 3 di Civitanova Marche – Serv. I.S.P. (nota prot. n. 93488 del 4-12-2013, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 81987 del 4-12-2013).
servizio "Tutela dell'aria" ha fornito con nota ID 4944867 del 16/04/2013, per quanto di competenza, il proprio contributo ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il servizio "Tutela delle acque" ha fornito con le note ID 5071861 del 07/10/2013 e 5176935 del 31/01/2014, per quanto di competenza, il proprio contributo ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

In data 13/01/2014 (Ns. prot. n. 1826/2014) e successivamente in data 13/02/2014 (Ns. prot. n. 10565/2013) ha presentato la seguente documentazione di aggiornamento:

- Relazione Tecnica;
- Tavola 3.1' relativa al Sistema di Gestione delle acque in scala 1:200 con indicazioni in forma definitiva delle modalità di smaltimento e gestione delle acque.



- Criteri di calcolo della garanzia finanziaria.

Proposta

Sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi, valutata positivamente l'istanza, si propone di approvare il progetto con il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/2006.

L'approvazione del progetto costituisce, ex art. 208 co. 6 del TUA, relativamente all'area di intervento in ampliamento, avente destinazione di zona "Agricola di Salvaguardia Paesistico Ambientale EA", variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Morrovalle.

Costituisce altresì, per quanto occorra, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Per tutto quanto sopra si propone di deliberare quanto segue:

1. **Autorizzare** per anni dieci (10), ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006, la ditta PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c. – P- IVA: 00766950430, con sede legale in Via Crocette n. 29 del Comune di Morrovalle, a realizzare e gestire un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi presso la propria sede operativa di Morrovalle – Via Crocette n. 33, catastalmente individuata al foglio 17, part. 217-58-110-porz.109;
2. **Approvare** la documentazione e gli elaborati tecnici (elencati nell'all. B), dei quali una copia viene riconsegnata alla "PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c." unitamente al presente atto, ed una copia viene conservata agli atti della pratica;
3. **Dare atto che:**
 - L'impianto è destinato alla frantumazione e successiva vagliatura di rifiuti inerti: pietra, laterizi, cemento, fresato, sabbie, ecc, come individuati nell'allegato "A" al presente atto;
 - La quantità di rifiuti stoccati ammonta a 21.500 ton./annue – 2.000 ton./giorno;
 - La quantità di rifiuti trattati ammonta a 19.995 ton./annue – 1.200 ton./giorno;
 - Le operazioni di recupero autorizzate consistono in R13 – R5;
4. **Disporre** l'osservanza delle prescrizioni elencate nell'allegato al presente atto, nonché delle prescrizioni di cui alla D.D. n. 376-10° del 25-10-2012, recante giudizio di esclusione dalla VIA con prescrizioni.
5. **Rilasciare** ai sensi del D.Lgs. 152/2006 artt. 113-124 e 125, l'autorizzazione allo scarico su Fosso senza nome delle acque di prima pioggia e sul suolo per le acque domestiche provenienti dal proprio stabilimento produttivo, in conformità agli elaborati a corredo della domanda, e nell'osservanza delle prescrizioni di cui all'allegato "A" al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale del provvedimento;
6. **Rilasciare** altresì, in conformità alla previsione di cui all'art. 269 co. 4 lett. c) del D. Lgs 152/2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, provenienti dallo stabilimento produttivo in oggetto nell'osservanza delle prescrizioni di cui al citato allegato al presente atto;
7. **Dare atto che:**
 - ai sensi per gli effetti dell'art. 208 co. 6 del D. Lgs 152/2006, il rilascio della presente autorizzazione costituisce titolo abilitativo di cui al DPR 380/2001, all'osservanza del quale si invita il richiedente;
 - l'approvazione del progetto costituisce, per espressa previsione dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 variante al PRG del Comune di Morrovalle.



8. **Dare altresì atto che** l'iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 86-12° del 3-3-2010 si intende revocata a seguito all'effettivo avvio della gestione dell'impianto ai sensi e per gli effetti della presente autorizzazione.

9. **La ditta è tenuta a prestare**, ai sensi della lettera g), comma 11, dell'articolo 208 del D.Lgs.152/2006, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, apposita garanzia finanziaria per la copertura di eventuali spese di bonifica e di ripristino ambientale, nonché per gli eventuali danni da inquinamento dipendenti dall'attività svolta, per un ammontare di euro duecentosettantacinquemila/oo (€ 275.000,00). Tale garanzia, determinata sulla base di quanto disposto dalla Provincia di Macerata con deliberazione di Giunta n. 220 del 09/07/2012 e s.m., deve essere effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:

- pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Macerata rilasciata da Istituto bancario o assicurativo.

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art.5 del R.D. 12/3/1936, n. 375;
- per la polizza fideiussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.

10. **Disporre che** il presente provvedimento sia trasmesso al Comune di Morrovalle, all'ARPAM, Dip. Prov.le di Macerata, all'ASUR Area Vasta 3 di Civitanova Marche ed alla Polizia Provinciale;

11. **Dare atto che** contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

12. **Stante l'urgenza**, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Macerata, li 25 febbraio 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.to dott.ssa Katia Pesaresi)

LA GIUNTA PROVINCIALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;



Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, 1° comma e dell'art. 147- bis 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

All'unanimità

DELIBERA

1. **Autorizzare** per anni dieci (10), ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006, la ditta PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c. – P- IVA: 00766950430, con sede legale in Via Crocette n. 29 del Comune di Morrovalle, a realizzare e gestire un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi presso la propria sede operativa di Morrovalle – Via Crocette n. 33, catastalmente individuata al foglio 17, part. 217-58-110-porz.109;
2. **Approvare** la documentazione e gli elaborati tecnici (elencati nell'all. B), dei quali una copia viene riconsegnata alla “PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c.” unitamente al presente atto, ed una copia viene conservata agli atti della pratica;
3. **Dare atto che:**
 - L'impianto è destinato alla frantumazione e successiva vagliatura di rifiuti inerti: pietra, laterizi, cemento, fresato, sabbie, ecc, come individuati nell'allegato “A” al presente atto;
 - La quantità di rifiuti stoccati ammonta a 21.500 ton./annue – 2.000 ton./giorno;
 - La quantità di rifiuti trattati ammonta a 19.995 ton./annue – 1.200 ton./giorno;
 - Le operazioni di recupero autorizzate consistono in R13 – R5;
4. **Disporre** l'osservanza delle prescrizioni elencate nell'allegato al presente atto, nonché delle prescrizioni di cui alla D.D. n. 376-10° del 25-10-2012, recante giudizio di esclusione dalla VIA con prescrizioni.
5. **Rilasciare** ai sensi del D.Lgs. 152/2006 artt. 113-124 e 125, l'autorizzazione allo scarico su Fosso senza nome delle acque di prima pioggia e sul suolo per le acque domestiche provenienti dal proprio stabilimento produttivo, in conformità agli elaborati a corredo della domanda, e nell'osservanza delle prescrizioni di cui all'allegato “A” al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale del provvedimento;
6. **Rilasciare** altresì, in conformità alla previsione di cui all'art. 269 co. 4 lett. c) del D. Lgs 152/2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, provenienti dallo stabilimento produttivo in oggetto nell'osservanza delle prescrizioni di cui al citato allegato al presente atto;
7. **Dare atto che:**
 - ai sensi per gli effetti dell'art. 208 co. 6 del D. Lgs 152/2006, il rilascio della presente autorizzazione costituisce titolo abilitativo di cui al DPR 380/2001, all'osservanza del quale si invita il richiedente;
 - l'approvazione del progetto costituisce, per espressa previsione dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 variante al PRG del Comune di Morrovalle.
8. **Dare altresì atto che** l'iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 86-12° del 3-3-2010 si intende revocata a seguito all'effettivo avvio della gestione dell'impianto ai sensi e per gli effetti della presente autorizzazione.



9. **La ditta è tenuta a prestare**, ai sensi della lettera g), comma 11, dell'articolo 208 del D.Lgs.152/2006, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, apposita garanzia finanziaria per la copertura di eventuali spese di bonifica e di ripristino ambientale, nonché per gli eventuali danni da inquinamento dipendenti dall'attività svolta, per un ammontare di euro duecentosettantacinquemila/oo (€ 275.000,00). Tale garanzia, determinata sulla base di quanto disposto dalla Provincia di Macerata con deliberazione di Giunta n. 220 del 09/07/2012 e s.m., deve essere effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:

- pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Macerata rilasciata da Istituto bancario o assicurativo.

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art.5 del R.D. 12/3/1936, n. 375;
- per la polizza fideiussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.

10. **Disporre che** il presente provvedimento sia trasmesso al Comune di Morrovalle, all'ARPAM, Dip. Prov.le di Macerata, all'ASUR Area Vasta 3 di Civitanova Marche ed alla Polizia Provinciale;

11. **Dare atto che** contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.



Allegato "A"

Codice CER	Tipologia rifiuti	Operazione	Quantità stoccabile (Tonn./anno)
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI		
01 04	Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi		
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5 - R13	5.000
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI		
10 13	Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali		
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5 - R13	1.000
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)		
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R13	1
15 01 02	Imballaggi in plastica	R13	1
15 01 03	Imballaggi in legno	R13	1
15 01 04	Imballaggi metallici	R13	1
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13	1
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)		
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
17 01 01	Cemento	R5 - R13	995
17 01 02	Mattoni	R5 - R13	500
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5 - R13	500
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5 - R13	1.000
17 03	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5 - R13	1.000
17 05	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio		
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5 - R13	500
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto		
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R13 - R5	1.000
17 08	Materiali da costruzione a base di gesso		
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R5 - R13	500



17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione		
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5 - R13	8.000
19 12 01	Carta e cartone	R13	20
19 12 02	Metalli ferrosi	R13	250
19 12 03	Metalli non ferrosi	R13	150
19 12 04	Plastica e gomma	R13	50
19 12 05	Vetro	R13	50
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13	50
19 12 08	Prodotti tessili	R13	10
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13	920
TOTALE ANNUO (espresso in tonnellate)			21.500
TOTALE GIORNALIERO MASSIMO (espresso in tonnellate)			2.000
TOTALE ANNUO TRATTATO (espresso in tonnellate)			19.995
TOTALE GIORNALIERO TRATTATO MASSIMO (espresso in tonnellate)			1.200

Nella realizzazione dell'impianto nonché nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti la società dovrà attenersi al rispetto del progetto presentato ed approvato ed in particolare:

- Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.
- Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.
- La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.
- Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti dovrà avvenire su piattaforma in cls armato con doppia rete e sistemazione di telo impermeabile.
- I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.
- I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
- I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata.
- I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
- Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
- La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- Il rifiuto da avviare a trattamento va caratterizzato al momento del primo conferimento.
- I materiali derivanti dall'attività di recupero, al fine di svolgere un ruolo utile,



devono possedere caratteristiche conformi all'all. C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205.

- Deve essere effettuato il test di cessione con le modalità di cui all'art. 9 del DM 05/02/1998.

- I materiali di risulta devono essere prioritariamente avviati a recupero piuttosto che a smaltimento.

- Vanno effettuati stoccaggi separati sia per i rifiuti in ingresso provenienti dalla demolizione che per il materiale in uscita dall'impianto di frantumazione; questi ultimi a loro volta devono essere stoccati separatamente a seconda che si tratti di materie prime secondarie o di rifiuti prodotti dall'attività di trattamento. I rifiuti da avviare a recupero vanno stoccati separatamente da quelli da avviare a smaltimento.

- E' vietato effettuare la gestione di qualsiasi tipologia di rifiuto con modalità diverse da quelle indicate nella richiesta di rilascio della presente autorizzazione.

- Le operazioni di trattamento devono essere effettuate secondo le modalità previste nel progetto evitando dilavamento o inquinamento dell'ambiente superficiale e sotterraneo, e dovranno essere opportunamente evitate emissioni nocive, maleodoranti o comunque moleste; i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

- E' vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06.

- Alla cessazione dell'attività dovrà essere effettuato il ripristino ambientale dell'area con le modalità di cui al Piano presentato.

- E' fatto obbligo alla ditta di rispettare le disposizioni di cui all'art. 190 D. Lgs 152/2006 in materia di Registri di carico e scarico, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, le disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del citato D. Lgs.

- La ditta è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e delle attività di gestione dei rifiuti, e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Condizioni e prescrizioni per lo scarico di acque di prima pioggia

Valori limite e frequenze dei controlli

lo scarico delle acque di prima pioggia deve rispettare i valori limite di emissione stabiliti dalla Tabella n. 3, colonna scarico in acque superficiali, dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006;

devono essere effettuati tre volte l'anno controlli analitici sulle acque reflue di scarico per almeno i seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, COD, Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi totali;

qualora dalle misurazioni autonomamente eseguite sullo scarico finale risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici siano superati, si dovrà provvedere ad informare entro le 48 ore la Provincia e l'ARPAM tramite comunicazione scritta;



dovranno essere avviate, ogni qualvolta si rilevi nelle acque di scarico la positività al saggio di tossicità (parametro 51 Tab 3 All. 5 D.Lgs 152/2006), indagini analitiche specifiche, la ricerca delle cause e la loro rimozione;

i risultati degli autocontrolli devono essere annotati su appositi registri o su opportuni supporti informatici, conservati per un periodo di almeno quattro anni e tenuti a disposizione degli Organi di controllo;

le modalità di raccolta, campionamento, trasporto e conservazione e le determinazioni analitiche dei campioni devono essere eseguite secondo le più avanzate metodiche di impiego generale, tratte da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale (APAT/ IRSA – CNR) o a livello internazionale;

le concentrazioni delle sostanze pericolose devono essere espresse in relazione ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data del 29 aprile 2006, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti;

i certificati analitici dovranno essere firmati da tecnico abilitato e riportare il metodo di prova ufficiale applicato, incertezza di misura legata al metodo, limiti di autorizzazione e limiti di rilevabilità dello strumento;

relativamente ai monitoraggi effettuati presso laboratori esterni, la corretta calibrazione e manutenzione degli strumenti utilizzati dovrà essere garantita, quando possibile, da certificazioni di qualità e/o di settore;

i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

Manutenzione, modifiche e guasti

ad evento meteorico esaurito deve essere garantito lo svuotamento della vasca di prima pioggia entro le 48 –72 ore successive dall'ultimo evento meteorico;

tutte le componenti dell'impianto di trattamento sia fisse che mobili, i manufatti per il convogliamento, compresi i pozzetti d'ispezione, i relativi accessi e le relative pertinenze, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità effettuando la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature e dei manufatti secondo le specifiche tecniche proprie di ciascuna;

i dati relativi alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria devono essere riportati su appositi quaderni di registrazione da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo;

la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

il pozzetto di ispezione installato sulla linea delle acque di prima pioggia subito a monte del pozzetto di raccordo funga da pozzetto fiscale, sia facilmente accessibile e consenta al personale preposto ai controlli di operare in sicurezza e conformemente alle normative vigenti in materia di raccolta dei campioni degli scarichi terminali in atto;

per qualsiasi situazione di funzionamento anomalo dell'impianto di trattamento ovvero qualora si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi tale per cui derivi o possa derivare un superamento dei limiti di emissione, il Gestore informa entro 24 ore dal fatto la Provincia, il Comune e l'ARPAM, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per ripristino della situazione preesistente ed adotta le misure d'urgenza necessarie al ripristino della conformità e a garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni nell'ambiente idrico; qualora la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana sospende l'esercizio dell'attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;

qualora trattasi di interventi programmati con eventuali interruzioni del funzionamento



che possono causare un "blocco" o un "fermo", anche solo temporaneo, dell'impianto di trattamento o di parti significative di esso, dovranno essere comunicate a questa Provincia, al Comune e all'ARPAM con anticipo di almeno 10 giorni;

tutte le interruzioni temporanee totali o parziali che siano dovute a guasti, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento, devono essere accompagnate dall'attivazione delle procedure, accorgimenti tecnici e strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell'impianto, mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, evitare per quanto possibile il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali e ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conformi ai limiti di emissione;

Prescrizioni generali

il recupero e/o lo smaltimento dei fanghi e di tutti i materiali di risulta originati dall'impianto dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;

Condizioni e prescrizioni per lo scarico di acque reflue domestiche

devono essere adottate adeguate procedure di controllo e un adeguato livello di manutenzione e/o pulizia del sistema di trattamento delle acque domestiche, tramite periodiche asportazioni dei materiali sedimentati e raccolti. Tutti i rifiuti prodotti in tali operazioni dovranno essere smaltiti in ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

la manutenzione delle fosse Imhoff prevede l'estrazione della crosta, nonché fino a 1/3 del fango presente, almeno una volta l'anno; i documenti comprovanti le pulizie effettuate e i formulari di trasporto devono essere conservati, per ogni possibile controllo, per un periodo di almeno cinque anni;

i pozzetti di ispezione e prelievo e siano facilmente accessibili e consentano al personale preposto ai controlli di operare in sicurezza e conformemente alle normative vigenti in materia di raccolta dei campioni degli scarichi domestici;

tutti i manufatti per il trattamento e il convogliamento, compresi i punti di ispezione e prelievo e i relativi accessi, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità.

la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

Condizioni e prescrizioni generali

gli scarichi delle acque di seconda pioggia e delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture, dovranno essere costituiti esclusivamente dalle acque meteoriche non contaminate e non devono presentare elementi indice di un rischio significativo di dilavamento in relazione alla situazione ambientale del corpo recettore.

è fatto divieto di immettere materie che formino in conseguenza della loro natura, depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, per effetto dello scarico autorizzato, si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

le modalità di scarico nel corso d'acqua e sul suolo e la gestione degli impianti di trattamento devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali impaludamenti superficiali e ristagni, situazioni di degrado ambientale, esalazioni maleodoranti o moleste, sviluppo di insetti o animali nocivi e più in generale



inconvenienti di carattere igienico sanitario.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Prescrizioni

Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera il gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

Produzione e manipolazione di materiali polverulenti

Le operazioni di produzione di materiali polverulenti (triturazione e riduzione volumetrica) devono essere effettuate mediante l'ausilio di sistemi di abbattimento ad acqua posti nelle vicinanze del frantumatore e del vaglio disgregatore.

Le aree interessate alla movimentazione di materiali polverulenti devono essere dotate di impianti di irrigazione a pioggia che devono garantire l'abbattimento delle polveri durante le attività o le condizioni metereologiche che generano sollevamento e diffusione di materiale polverulento.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti

Le operazioni di trasporto dei materiali inerti che possano dare origine a formazione di polveri devono essere effettuate mediante dispositivi chiusi.

Durante le operazioni di carico e scarico che possono essere asservite da impianti di aspirazione e di abbattimento il gestore è tenuto a:

mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta ed assicurare, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire all'uscita del materiale trasportato, ad esempio utilizzando deflettori oscillanti;

mantenere un'adeguata umidità del materiale in funzione del periodo dell'anno (siccatà, piovosità, intensità del vento, ecc...).

Al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse il gestore deve adottare misure quali:

impiego di automezzi dotati di idonea copertura;

mantenere costantemente puliti gli automezzi circolanti all'interno dell'impianto;

bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare ed in funzione del periodo dell'anno (siccatà, piovosità, intensità del vento, ecc...);

mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili;

transito dei veicoli all'interno dell'impianto a velocità ridotta (inferiore a 30 Km/h).

Stoccaggio di materiali polverulenti

Lo stoccaggio dei materiali polverulenti (rifiuti e inerti) in cumuli, aventi massima altezza pari a 4 m, non deve dare luogo ad emissioni di polveri (mediante copertura della superficie o mediante adeguata umidificazione).

Materiali polverulenti contenenti specifiche categorie di sostanze

Non si verificano le condizioni per l'applicazione del punto 5, allegato V, alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06



Allegato "B"

Ditta PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c. – Morrovalle

DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI

- Istanza datata marzo 2013
- Allegato 1 – certificato iscrizione C.C.I.A.A.
- Allegato 2 – copia documento identità del rappresentante legale
- Allegato 3 – nominativo del responsabile tecnico dell'impianto
- Allegato 4 – relazione di sintesi non tecnica
- Allegato 5 – documentazione tecnico-ambientale
- Allegato 6 – piano di gestione, monitoraggio e controllo
- Allegato 7 – piano ripristino ambientale dell'area
- Allegato 8 – documentazione tecnico-progettuale, quadro temporale realizzazione opere
- Allegato 9 – documentazione tecnico-urbanistica (certificato urbanistico Comune di Morrovalle)
- Allegato 13 – copia parere conformità antincendio
- Allegato 14 – documentazione relativa richiesta autorizzazione emissioni in atmosfera
- Allegato 18 – documentazione allegata alla verifica di V.I.A. e alla procedura semplificata ai sensi art. 216 D.Lgs. 152/06
- Tavola n. 1 – planimetria generale
- Tavola n. 1a - planimetria attuale/progetto
- Tavola n. 4 – progetto tettoia "A" e box ufficio
- Indagine di fattibilità geologico-tecnica inerente l'autorizzazione allo scarico
- Nota datata 10-10-2013 (ns. prot. n. 68765 del 14-10-2013)
- Contratto di affitto
- Dichiarazione tecnico Dott. Gabriele Cutini ai fini della regimazione acque meteoriche
- Indagine geologica con valutazione geotecnica e sismica (ottobre 2013)
- Tavola n. 2.i – specifiche pavimentazioni impianto (ottobre 2013)
- Tavola n. 5.i – progetto tettoia "B" (ottobre 2013)
- Nota datata gennaio 2014 (ns. prot. n. 1826 del 13-1-2014)
- Relazione tecnica – aggiornamento a seguito C.d.S. del 12-12-2013
- Tavola n. 3.i' - sistema gestione acque (gennaio 2014)



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:

Il Presidente
PETTINARI ANTONIO

Il Segretario Generale
MARCHEGGIANI SILVANO

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal **14 MAR. 2014** per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000.

Macerata li, **14 MAR. 2014**

Il Segretario Generale
MARCHEGGIANI SILVANO

PETTINARI ANTONIO
MARLANI PAOLA
BIAGIOLA ALESSANDRO
BIANCHINI SPORT
LIPPI LEONARDO
PALOMBINI GIORGIO
TORRESI GIOVANNI

VISTO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 e pubblicata all'albo pretorio il **14 MAR. 2014** è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del D.Lgs. 267/2000.

Li **14 MAR. 2014**

Il Segretario Generale
Dott. ~~Silvano Marchegiani~~





Prot. n. PROVMC-0014977-24/05/2017-P

017.021.002/2956R

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 – Voltura a favore della società PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C., con sede legale in Via Crocette, n. 29 del Comune di Morrovalle, dei seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Macerata alla società PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c.: - D.D. n. 376-10° del 25/10/2012, con la quale è stato espresso giudizio di esclusione dalla VIA con prescrizioni per l'impianto di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Via Crocette, n. 33 del Comune di Morrovalle; - D.G.P. n. 75 del 05/03/2014, avente ad oggetto l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione del medesimo impianto di recupero (R13-R5). **Invio provvedimento conclusivo.**



PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO
E RODOLFO & C.
Via crocette, 29
62010 MORROVALLE (MC)

Invio a mezzo di PEC

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si trasmette la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 221-10° del 09/05/2017 a conclusione del procedimento di cui in oggetto.

Si precisa che l'imposta di bollo è stata assolta (identificativo: 01150787816923).

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Katia Pesaresi

All:c.s.

KP/fm

Proposta:
N°590 – Data 09-05-2017

Generale N°: 581



Settore: S10- AMBIENTE

Servizio: Gestione rifiuti,
osservatorio prov.le rifiuti, tutela
delle acque

PROVINCIA DI MACERATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 221 Del 09-05-2017

Oggetto: **D.LGS. 152/2006, ART. 208 – VOLTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C., CON SEDE LEGALE IN VIA CROCETTE, N. 29 DEL COMUNE DI MORROVALLE, DEI SEGUENTI ATTI RILASCIATI DALLA PROVINCIA DI MACERATA ALLA SOCIETÀ PESAOLA SESTO E BRUNO S.N.C.: - D.D. N. 376-10° DEL 25/10/2012, CON LA QUALE È STATO ESPRESSO GIUDIZIO DI ESCLUSIONE DALLA VIA CON PRESCRIZIONI PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN VIA CROCETTE, N. 33 DEL COMUNE DI MORROVALLE; - D.G.P. N. 75 DEL 05/03/2014, AVENTE AD OGGETTO L'AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL MEDESIMO IMPIANTO DI RECUPERO (R13-R5).**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Legge Regionale n. 24/2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Premesso che la società PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c., con sede legale in Via Crocette, n. 29 e sede operativa in Via Crocette, n. 33 del Comune di Morrovalle, è in possesso dei seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Macerata:

- determinazione dirigenziale n. 86-12° del 03/03/2010, con la quale la suddetta società è stata iscritta al n. 151 del Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero (R13 – R5), ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (procedura semplificata), per l'impianto sito in Via Crocette, n. 33 del Comune di Morrovalle;
- determinazione dirigenziale n. 376-10° del 25/10/2012, con la quale per tale impianto è stato espresso giudizio di esclusione dalla VIA con prescrizioni;

- a seguito della presentazione dell'istanza in data 08/03/2013 (acquisita al protocollo dell'Ente al n. 19038 del 08/03/2013), con la quale la società ha richiesto per il medesimo impianto il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (cd. procedura ordinaria) con contestuale rinuncia all'iscrizione di cui sopra, proponendo altresì per lo stesso alcune modifiche, è stata adottata la D.G.P. n. 75 del 05/03/2014, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione del predetto impianto di recupero (R13-R5) di rifiuti speciali non pericolosi.

Premesso ciò, con nota assunta al ns. prot. n. 2115 del 27/01/2017, il Sig. Pesaola Bruno, rappresentante legale della società PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c., ha richiesto la voltura, degli atti precedentemente adottati, a favore della nuova società con la seguente ragione sociale: "PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C." (Codice Fiscale e Partita IVA: 00766950430), allegando alla comunicazione i documenti di seguito elencati:

- copia dell'atto notarile (Repertorio n. 41713 – Raccolta n. 19161) redatto in data 28 dicembre 2016 dalla dott.ssa Alessandra Cerreto, notaio in Corridonia, dal quale risulta che i sigg.ri Pesaola Bruno e Pesaola Rodolfo, unici soci della società PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c., cedono in donazione parte delle proprie quote di partecipazione al capitale della predetta società alle sigg.re Pesaola Alessia, Casadidio Laura e Codoni Miriam. Inoltre, con il medesimo atto, è stata prevista anche la modifica della veste giuridica della società, con trasformazione in società in accomandita semplice con la seguente ragione sociale: "PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C.", con effetti decorrenti dalla data del 28 dicembre 2016. La sede legale della società è fissata in Morrovalle in Via Crocette n. 29;
- certificato di iscrizione alla CCIAA di Macerata;
- copia del documento d'identità del Sig. Pesaola Bruno, rappresentante legale della società "PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C.", nato a Montelupone il 30/05/1964 e residente a Morrovalle in Via Crocette n. 33 (Codice Fiscale: PSLBRN64E30F552D);
- nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto con accettazione dello stesso.

Proposta

Ritenuto, per tutto quanto esposto, in relazione alle competenze dell'Ente, di dover volturare, a favore della società "PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C.", i seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Macerata alla società PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c.:

- D.D. n. 376-10° del 25/10/2012, con la quale è stato espresso giudizio di esclusione dalla VIA con prescrizioni per l'impianto di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Via Crocette, n. 33 del Comune di Morrovalle;
- D.G.P. n. 75 del 05/03/2014, avente ad oggetto l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione del medesimo impianto di recupero (R13-R5);

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190 del 2012 e per quanto risulta agli atti della pratica, non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento ed il responsabile che ne cura l'istruttoria, come richiesto dalle circolari del Segretario Generale Id. 5193365 del 18/02/2014 e Id. 5299295 del 30/05/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il regolamento provinciale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente del Settore di determinare quanto segue:

1. Di dare atto che a favore della società PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c., con sede legale in Via Crocette, n. 29 e sede operativa in Via Crocette, n. 33 del Comune di Morrovalle, sono stati rilasciati i seguenti atti dalla Provincia di Macerata:

- D.D. n. 376-10° del 25/10/2012, con la quale è stato espresso giudizio di esclusione dalla VIA con prescrizioni per l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R5) sito in Via Crocette, n. 33 del Comune di Morrovalle;
- D.G.P. n. 75 del 05/03/2014, avente ad oggetto l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione del medesimo impianto di recupero (R13-R5);
2. Di prendere atto di quanto comunicato dal Sig. Pesaola Bruno, rappresentante legale della società PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c., con la nota assunta al ns. prot. n. 2115 del 27/01/2017;
3. Di volturare a favore della società "PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C." - (Codice Fiscale e Partita IVA: 00766950430), con sede legale in Via Crocette, n. 29, gli atti di cui al precedente punto 1;
4. Di dare atto che il legale rappresentante della società PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C. è il Sig. Pesaola Bruno, nato a Montelupone il 30/05/1964 e residente a Morrovalle in Via Crocette n. 33 (Codice Fiscale: PSLBRN64E30F552D);
5. Di dare atto, pertanto, che tutte le prescrizioni e limitazioni poste in essere con D.D. n. 376-10° del 25/10/2012 e con D.G.P. n. 75 del 05/03/2014, per l'impianto in oggetto, rimangono valide;
6. Di disporre che, ai fini della gestione dell'impianto in esame, dovrà essere presentata dalla società PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C., ai sensi dell'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, idonea garanzia finanziaria da prestare secondo le modalità stabilite nella D.G.P. n. 75 del 05/03/2014;
7. Di dare atto che la presente voltura non comporta liberazione dalla precedente garanzia finanziarie prestate dalla Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA con polizza fideiussoria n. 0140.5129929.14 fino a quando non sarà presentata la polizza a garanzia della nuova gestione;
8. Di precisare che la garanzia richiesta alla società PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C. deve essere prestata al momento dell'avvio dell'impianto da parte della medesima società;
9. Di ricordare che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ogni variazione da apportare all'impianto dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Provincia;
10. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso, nei modi e nei termini previsti dalla legge, al legale rappresentante della società PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C., al Comune di Morrovalle, all'ARPAM Dipartimento Provinciale di Macerata, all'ASUR Area Vasta n. 3 di Civitanova Marche e agli Organi di Controllo ognuno per quanto di rispettiva competenza;
 - non comporta alcun onere di spesa a carico della Provincia;
 - viene rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;
 - è impugnabile con ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

Macerata, li 09 maggio 2017

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to dott.ssa Katia Pesaresi

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, a firma del responsabile del procedimento, dott.ssa Katia Pesaresi;

RITENUTO di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190 del 2012 e per quanto risulta agli atti della pratica, non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento ed il dirigente che approva il provvedimento stesso, come richiesto dalle circolari del Segretario Generale Id. 5193365 del 18/02/2014 e Id. 5299295 del 30/05/2014;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che a favore della società PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c., con sede legale in Via Crocette, n. 29 e sede operativa in Via Crocette, n. 33 del Comune di Morrovalle, sono stati rilasciati i seguenti atti dalla Provincia di Macerata:

- D.D. n. 376-10° del 25/10/2012, con la quale è stato espresso giudizio di esclusione dalla VIA con prescrizioni per l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R5) sito in Via Crocette, n. 33 del Comune di Morrovalle;

- D.G.P. n. 75 del 05/03/2014, avente ad oggetto l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione del medesimo impianto di recupero (R13-R5);

2. Di prendere atto di quanto comunicato dal Sig. Pesaola Bruno, rappresentante legale della società PESAOLA SESTO E BRUNO s.n.c., con la nota assunta al ns. prot. n. 2115 del 27/01/2017;

3. Di volturare a favore della società "PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C." - (Codice Fiscale e Partita IVA: 00766950430), con sede legale in Via Crocette, n. 29, gli atti di cui al precedente punto 1;

4. Di dare atto che il legale rappresentante della società PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C. è il Sig. Pesaola Bruno, nato a Montelupone il 30/05/1964 e residente a Morrovalle in Via Crocette n. 33 (Codice Fiscale: PSLBRN64E30F552D);

5. Di dare atto, pertanto, che tutte le prescrizioni e limitazioni poste in essere con D.D. n. 376-10° del 25/10/2012 e con D.G.P. n. 75 del 05/03/2014, per l'impianto in oggetto, rimangono valide;

6. Di disporre che, ai fini della gestione dell'impianto in esame, dovrà essere presentata dalla società PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C., ai sensi dell'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, idonea garanzia finanziaria da prestare secondo le modalità stabilite nella D.G.P. n. 75 del 05/03/2014;

7. Di dare atto che la presente voltura non comporta liberazione dalla precedente garanzia finanziarie

prestate dalla Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA con polizza fideiussoria n. 0140.5129929.14 fino a quando non sarà presentata la polizza a garanzia della nuova gestione;

8. Di precisare che la garanzia richiesta alla società PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C. deve essere prestata al momento dell'avvio dell'impianto da parte della medesima società;

9. Di ricordare che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ogni variazione da apportare all'impianto dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Provincia;

10. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento:

- sarà trasmesso, nei modi e nei termini previsti dalla legge, al legale rappresentante della società PESAOLA S.A.S. DI PESAOLA BRUNO E RODOLFO & C., al Comune di Morrovalle, all'ARPAM Dipartimento Provinciale di Macerata, all'ASUR Area Vasta n. 3 di Civitanova Marche e agli Organi di Controllo ognuno per quanto di rispettiva competenza;

- non comporta alcun onere di spesa a carico della Provincia;

- viene rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;

- è impugnabile con ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

Macerata, li 09/05/2017

IL DIRIGENTE
S10- AMBIENTE
LUCA ADDEI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.